



IL CONSOLE chi è?

*In allegato il testo integrale della
Convenzione di Vienna*

CENTRO STUDI
DEL CORPO CONSOLARE
DI FIRENZE



Caro lettore,
in questi ultimi tempi ho potuto verificare che i più ignorano cosa in realtà significhi nella vita di tutti i giorni in una città “specialissima” come è Firenze, la presenza dei Consoli degli Stati Esteri.

Ciò deriva dal fatto che comunemente si attribuisce al Console unicamente una veste di presenza o apparenza in occasione di particolari eventi e quindi si ritiene, erroneamente, che si tratti di persona appartenente a categoria “privilegiata” e quindi sostanzialmente “inutile”.

Ciò può anche essere vero apparentemente, perché il Console rappresenta per nomina *uno Stato* e perciò ha diritto ad una particolare attenzione e considerazione così come riconosciutagli dalla normativa internazionale.

Nella realtà quotidiana però il Console è molto di più; in quanto per le molteplici attività che esplica nell’interesse dello Stato rappresentato e dei suoi cittadini nonché della città dove opera, ritengo che meriti maggiore e più attenta considerazione da parte di tutti.

L’idea di questa modesta pubblicazione è venuta al fine di divulgare e far conoscere a tutti cosa in realtà sia e faccia un Console e sfatare così quella comune diceria che questi goda di particolari privilegi ed attenzioni a “titolo gratuito”, come un vero e proprio parassita della società.

Ringrazio dell’attenzione augurandomi che dopo la lettura di queste pagine si possa finalmente attribuire ai Consoli quella considerazione che – per le tante funzioni esercitate – ritengo sia Loro dovuta.

Avv. Alessandro Berti
Console Generale H. di Danimarca
Decano e Segretario Generale
del Corpo Consolare di Firenze

IL CONSOLE

Il fenomeno della globalizzazione, le cui origini si fanno convenzionalmente risalire alla metà del secolo scorso, ha comportato una serie di cambiamenti di varia natura, estendendo il suo campo di azione dall'ambito economico a quello più squisitamente socio-culturale.

La globalizzazione permette una più facile fruizione dei servizi, avvicinando l'individuo ad informazioni, eventi, istituzioni lontane, ma al contempo riduce in un certo senso l'esigenza di contatti interpersonali; riduce, agli occhi del cittadino medio, l'importanza delle *funzioni di specifiche categorie*, quali nel nostro caso i *Consoli*, sempre più spesso declassate a figure appartenenti al passato e/o a classi privilegiate, il cui contributo effettivo alla società non è direttamente visibile agli occhi della maggioranza, che rimane quindi inconsapevole dell'importanza del ruolo che questi effettivamente svolgono sul territorio di rispettiva competenza ed in modo particolare – parlando dei Consoli – in una città come *Firenze*.

Tralasciando di approfondire le origini e le funzioni via via svolte dai Consoli sin dall'antichità, possiamo affermare che la vera svolta nel processo di definizione normativa dell'istituto consolare si è verificata nel 1963 con la firma della *Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari*, che disciplina in modo dettagliato le relazioni, i privilegi, le immunità e soprattutto le funzioni consolari, allo scopo di “favorire le relazioni amichevoli tra i Paesi, quale che sia la diversità dei loro ordinamenti costituzionali e sociali”. Tale Convenzione distingue, negli articoli definitivi, tra Consoli di Carriera e Consoli Onorari, ma al solo scopo di rendere conto della differenziazione esistente, *senza perciò introdurre alcuna discriminazione*. Le funzioni delle due figure sono infatti identiche.

La figura del Console assume così, nelle complesse società odierne orientate a *intense relazioni internazionali* di natura economica, culturale e politica, un'importanza rilevante. Il Console, infatti, può considerarsi parte di quella schiera di personalità che contribuiscono, su diversi piani

sociali, non solo al mantenimento delle relazioni interstatali, ma anche e soprattutto all'attività culturale, legale e assistenziale fondamentale in ogni contesto sociale.

Governi e Ambasciate usufruiscono del ruolo ausiliario ricoperto dai Consoli, ruolo indispensabile e irrinunciabile di canalizzazione e gestione delle richieste, delle esigenze generali e particolari, che provengono da una base sociale sempre più composita e caratterizzata dalla presenza di *considerevoli comunità straniere*.

Secondo recenti dati ISTAT il numero di stranieri presenti in Toscana nel 2010 ammontava a 338.746, di cui 103.979 nella sola città di Firenze (corrispondenti al 10,5% del totale dei residenti fiorentini); senza considerare l'ulteriore presenza dei non regolari ai quali si possono aggiungere i recenti e notevoli flussi provenienti da Libia, Tunisia ed Egitto.

In Italia, peraltro e non soltanto, si nota un aumento dei Consoli Onorari, spesso sostituiti a quelli di carriera, più gravosi da un punto di vista economico per lo Stato di invio (Basti ricordare per Firenze il recentissimo annuncio della chiusura del Consolato Generale di Gran Bretagna – di carriera – e l'apertura di un Consolato Onorario).

Tale mutamento fornisce l'opportunità di ribaltare lo stereotipo del Console Onorario, il quale, a differenza del Console di Carriera diretto rappresentante dello Stato di invio, può anche essere – come avviene nel maggior numero dei casi – cittadino dello Stato di residenza e quindi *integrato nella vita politica, culturale e sociale dello Stato* ricevente in relazione al territorio di competenza.

Proprio questa speciale situazione giuridica, di organo di Stato estero e anche spesso di cittadino dello Stato presso il quale è chiamato ad adempiere la sua missione, pone il Console in una posizione "strategica" che gli permette al contempo di rappresentare uno stato straniero e, grazie soprattutto alla profonda conoscenza della realtà locale, di mantenere e sviluppare un collegamento tra le due entità statali.

La proliferazione di Consolati onorari è un fenomeno in atto, come già detto, anche nella Città di Firenze, da sempre caratterizzata da una vocazione cosmopolita e nella quale, quindi, il ruolo ricoperto dalle Ambasciate e dai relativi Consolati stranieri è sempre stato centrale per favorire l'instaurazione di proficui incontri con investitori, operatori economici e non, e promuovere in questo modo lo sviluppo di relazioni commerciali, economiche, culturali e scientifiche tra la Città di Firenze e gli Stati Esteri, obiettivo, questo, specificamente previsto – come meglio vedremo in seguito, tra le funzioni consolari indicate all'art. 5 della Convenzione di Vienna del 1963.

Il Corpo Consolare di Firenze, creatosi già all'inizio degli anni '50 del secolo scorso, è immagine della comunità internazionale in città e svolge *quotidianamente*, e in continua e proficua collaborazione con le Autorità civili e militari della città – che hanno da sempre ritenuto fondamentale la sinergia con i rappresentanti dei Paesi esteri – un'indispensabile funzione di rinsaldo delle relazioni tra Stati e, soprattutto, di semplificazione dei processi di *integrazione sociale* che si rendono necessari alla luce di flussi migratori costanti e sempre più intensi specie nell'ultimo decennio come abbiamo già messo in rilievo pur essendo questo un fatto "notorio".

La collaborazione tra il Corpo Consolare e le Autorità cittadine è stata da sempre particolarmente forte. Si pensi fra l'altro a quel periodo in cui il Sindaco di Firenze era Giorgio La Pira, che ha riconosciuto come *irrinunciabile* il contributo dell'intero Corpo Consolare, attraverso il quale Firenze mantiene "rapporti sempre più proficui con tutte le città e le nazioni del mondo in vista di quella pace e civiltà cristiana e umana che devono fiorire su tutta la terra", come si legge nel telegramma che La Pira inviò al Corpo Consolare nel marzo del 1961 in relazione ai Convegni per la Pace che egli stesso – per primo nel dopoguerra – organizzò.

Nel corso dei decenni l'attività del Corpo Consolare si è mantenuta costante. Quotidianamente il Corpo Consolare, o meglio i Consoli, svolgono le funzioni che ad essi competono nell'ambito della fornitura di servizi ed assistenza agli stranieri residenti o presenti in città, e al contempo coopera, fornendo un contributo fondamentale, con le autorità cittadine nella promozione di iniziative, nel mantenimento e cura della città, nell'organizzazione di eventi e manifestazioni commerciali e culturali che hanno carattere internazionale e che rappresentano strumenti preziosi *per promuovere la città* e la sua dinamicità, eventi che per Firenze, meta di milioni di visitatori e studiosi, sono noti a tutti e che rappresentano una base economica di grandissimo rilievo.

Si ricorda in proposito come il Corpo Consolare di Firenze collabori strettamente con l'Ufficio Comunale UNESCO (il centro storico di Firenze è inserito nel Patrimonio Mondiale dell'UNESCO), tanto che ha curato la realizzazione di un *manifesto* per sensibilizzare cittadini e stranieri a comportamenti contro il *degrado*, di cui purtroppo la città di Firenze soffre – manifesto presentato la seconda volta a fine 2010 in occasione di uno specifico evento organizzato presso l'Auditorium del giornale «La Nazione» (vedi riproduzione).

Conseguentemente a quanto sopra dedotto sull'importanza della presenza delle Rappresentanze Consolari in tutto il mondo, tutti gli Stati ritengono di dover disciplinare e regolamentare con un'apposita Convenzione l'attività dei Consoli.



Firenze patrimonio dell'umanità

REGOLE DI COMPORTAMENTO RULES OF BEHAVIOUR



1

Non salire sui monumenti.
Multa di € 160
Do not climb on any building, statue or monument.
The fine is € 160



2

Non imbrattare i monumenti ed i muri anche con il nome. Multa di € 160

Do not write your name or draw on monuments and walls. The fine is € 160

3

Non gettare rifiuti o sigarette per terra.
Multa di € 160
Do not throw litter or cigarette butts on the ground.
The fine is € 160



4

Non acquistare merce contraffatta da abusivi.
Multa di € 1000
Do not purchase counterfeit goods from peddlars.
The fine is € 1000



5

Vietato apporre lucchetti. Multa di € 100
Do not affix items on monuments (love-locks padlocks).
The fine is € 100



6

Non erettere suoni e voci molesti al di fuori dei luoghi a ciò destinati.
Multa di € 100
Do not shout or cause a breach of the peace in public areas.
The fine is € 100

7

Tenere gli animali al guinzaglio e pulire gli escrementi. Multa di € 160
Keep pets on the lead and scoop the poop.
The fine is € 160



8

Esigenze fisiologiche personali solo nei luoghi a ciò destinati. Multa di € 160
Do not use public spaces.
The fine is € 160



9

Vietati giochi molesti.
Multa di € 160
Do not play boisterous or dangerous games.
The fine is € 160



CORPO CONSOLARE DI FIRENZE
Regenera, Via dei Servi, 11 - Firenze
Tel. 055 23 1987 - Fax 055 290333
www.corposconsolarefirenze.it

Mercedes-Benz
Auto La Ribonchi Spa
Firenze



Manifesto concepito contro il degrado in città.

È così che si pervenne nel 1963 a stipulare la Convenzione di Vienna.

La *Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari* del 24 aprile 1963 è entrata in vigore internazionalmente (e quindi in regime di reciprocità) il 19 marzo 1967.

L'Italia, firmataria della Convenzione insieme agli oltre 100 più importanti Paesi del mondo, l'ha ratificata con la propria *legge n. 804 9.8.1967*.

Le finalità di detta Convenzione erano e sono quelle di *“assicurare un efficace espletamento delle funzioni degli Uffici Consolari, a nome dei loro rispettivi Stati”*.

Produciamo – per semplicità di ricerca (sub. 1) – il testo della suddetta Convenzione di Vienna, il cui contenuto integrale può considerarsi qui integralmente richiamato.

Preme tuttavia in questo ambito mettere in particolare risalto alcuni dettati della Convenzione stessa ed in modo specifico elencare (ex art. 5) *in cosa consistono le funzioni consolari che in via generale, salvo qualche possibile specifica variazione, ciascun Console è obbligato ad esercitare.*

Esse sono:

- a) *proteggere* nello stato di residenza *gli interessi dello Stato di invio e dei suoi cittadini*, sia persone fisiche che morali, nei limiti consentiti dal diritto internazionale;
- b) *favorire lo sviluppo di relazioni commerciali, economiche, culturali e scientifiche* tra lo Stato di invio e lo Stato di residenza e promuovendo in ogni altro modo le relazioni amichevoli tra gli stessi nel quadro delle disposizioni della presente Convenzione;
- c) *informarsi con ogni mezzo lecito* della condizione e dell'evoluzione della vita commerciale, economica culturale e scientifica nello Stato di residenza, farne rapporto al governo dello Stato di invio e dare informazioni alle persone interessate;
- d) *rilasciare passaporti e documenti di viaggio ai cittadini dello Stato d'invio* nonché *visti e documenti appropriati alle persona che desiderino recarvisi*;
- e) *prestare soccorso ed assistenza* ai cittadini dello Stato di invio, persone fisiche o morali;
- f) *agire in qualità di notaio e di ufficiale di stato civile* ed esercitare funzioni similari, nonché talune altre funzioni di natura amministrativa, sempre che non vi si oppongano le leggi e regolamenti dello Stato di residenza;
- g) *salvaguardare gli interessi dei nazionali dello Stato di invio*, persone fisiche o morali, nelle successioni *moris causa* nel territorio dello Stato di residenza, in conformità con le leggi ed i regolamenti di quest'ultimo;

- h) *salvaguardare* entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza, *gli interessi dei minori e degli incapaci, cittadini dello Stato di invio*, particolarmente quando occorra istituire una tutela o una curatela nei loro confronti;
- i) fatte salve le pratiche e le procedure in vigore nello Stato di residenza, *rappresentare i cittadini dello Stato di invio* o prendere disposizioni atte ad assicurare la loro appropriata rappresentanza *davanti ai Tribunali e alle altre Autorità dello Stato di residenza* per chiedere, in conformità alle leggi ed ai regolamenti di quest'ultimo, *l'adozione di misure provvisorie* ai fini della salvaguardia dei diritti e interessi di questi connazionali, quando essi, a causa della loro assenza o per qualsiasi altra ragione, non possono provvedere tempestivamente alla difesa di tali diritti ed interessi;
- j) *trasmettere atti giudiziari ed extragiudiziari* ed espletare commissioni *rogatorie* in conformità agli accordi internazionali in vigore, o in mancanza di tali accordi, in ogni altro modo compatibile con le leggi e con i regolamenti dello Stato di residenza;
- k) *esercitare i diritti di controllo e di ispezione* previsti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di invio sulle *navi* marittime e sui battelli fluviali aventi la nazionalità di tale Stato e sugli aeromobili immatricolati nello stesso, nonché sui loro equipaggi;
- l) *prestare assistenza alle navi, ai battelli e agli aeromobili menzionati* al punto (k) del presente articolo, come pure ai loro equipaggi ricevere le dichiarazioni relative al viaggio di tali navi e battelli; esaminare e vistare documenti di bordo e, senza pregiudizio dei poteri delle Autorità dello Stato di residenza, condurre inchieste sugli incidenti occorsi durante la traversata e regolare, in quanto ciò sia consentito dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di invio, le divergenze di ogni natura tra il comandante gli ufficiali e marinari;
- m) *esercitare ogni altra funzione che sia affidata dallo Stato di invio a un ufficio consolare* e che non sia vietata dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza, o alla quale quest'ultimo non si opponga o che sia menzionata negli accordi internazionali in vigore tra lo Stato di invio e quello di residenza.

Si tratta dunque per ogni Console di un incarico non soltanto di grande responsabilità ma di enorme importanza, in particolar modo nel momento attuale, che con grande lungimiranza è stato previsto e disciplinato dalla Convenzione di Vienna.

E proprio per consentire ai CONSOLI il regolare e tranquillo esercizio delle funzioni demandategli, *l'art. 28* stabilisce espressamente che “lo

Stato di residenza *accorderà ogni facilitazione per lo svolgimento* delle funzioni di un ufficio Consolare”.

E di poi, conseguentemente, l'art. 34 stabilisce che “fatte salve, le ragioni di *SICUREZZA NAZIONALE*, lo Stato di residenza *ASSICURA* a tutti i membri dell'Ufficio Consolare la *libertà di spostamento e di circolazione sul suo territorio*”, che così suona nelle parti rilevanti:

“1. - Al fine di facilitare l'esercizio delle funzioni consolari relative ai cittadini dello Stato di invio:

- a) i funzionari consolari debbono avere *la libertà di comunicare* con i cittadini dello Stato di invio *e recarsi presso di loro*.
- b) se l'interessato ne fa domanda, le autorità competenti dello Stato di residenza debbono *avvertire* senza indugio l'ufficio consolare dello Stato di invio allorquando, entro la circoscrizione consolare, un cittadino di tale Stato *sia arrestato, incarcerato o sottoposto a detenzione preventiva* o a qualsiasi altra forma di detenzione.
- c) i funzionari consolari hanno *il diritto di visitare un cittadino dello Stato di invio che sia incarcerato o sottoposto a detenzione preventiva* o a qualsiasi altra forma di detenzione, di intrattenersi e corrispondere con lui e di *provvedere alla sua rappresentanza in giudizio*. Essi hanno parimenti il diritto di *visitare un cittadino che nella loro circoscrizione sia incarcerato o detenuto* in esecuzione di un giudicato”.

E infine l'art. 40 che detta testualmente:

“Lo Stato di residenza tratterà i funzionari consolari con il *rispetto* che loro è dovuto e adotterà tutte le misure appropriate per prevenire qualsiasi attentato alla loro persona e alla loro libertà o alla loro dignità.

Tutte le previsioni di cui si è ora parlato sono racchiuse nel documento ufficiale che lo Stato Italiano rilascia ad ogni Console (il c.d. exequatur che si produce come specimen (doc. 3) rilasciato ai sensi dell'art. 12) nel quale si legge testualmente che il Console è ammesso a godere delle facilitazioni, dei privilegi e delle immunità, previste dal Capitolo Terzo della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari del 24.4.1963”.

E non solo!

Il Ministro degli Affari Esteri che firma il detto exequatur *INVITA* pertanto le Autorità Amministrative e giudiziarie” a riconoscere a tutti gli effetti il Console in oggetto ed ad “*AGEVOLARGLI L'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI*”.

Ed in contestualità il MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI rilascia al Console una CARTA D'IDENTITÀ (doc. 4) quale “documento di identificazione *a tutti gli effetti di legge*” e valido anche come “documento di viaggio”



Doc. 4 - Specimen della Carta d'Identità rilasciata ai Consoli dal MAE.

(passaporto) con attestazione infine che il “titolare gode di IMMUNITÀ per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni”.

E vi è ancora da aggiungere che sempre il Ministero degli Affari Esteri con nota verbale 021/6554 del 7.6.2999 – tuttora in vigore (doc. 5) – rilascia ad ogni Consolle munito di exequatur un contrassegno “CC” numerato con l’emblemata della Repubblica Italiana da apporre sull’autoveicolo del Consolle con comunicazione al MAE, per tramite la rispettiva Ambasciata, della targa dell’auto di riferimento.



Il Ministro degli Affari Esteri

*Al sensi dell'art. 12 della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari del 24.4.1963, ratificata con Legge n. 804 del 9.8.1967
e vista la riconferma da parte delle Autorità del Regno del Signor*

*Consolè onorario, titolare dell'Ufficio consolare onorario del Regno di
a Firenze*

*con competenza sulla circoscrizione territoriale composta dalla Province di Firenze, Arezzo, Siena, Bologna, Ferrara,
Forlì e Ravenna,*

*Lo autorizza ad esercitare il conferito gli Ufficio e Lo ammette a godere delle facilitazioni, dei privilegi e delle immunità previste dal
Capitolo Terzo della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari del 24.4.1963.*

*Invita pertanto le Autorità amministrative e giudiziarie a riconoscere il Signor qualità di Consolè onorario del
Regno di a Firenze e ad agevolargli l'esercizio delle Sue funzioni*

*Dato dal Ministero degli Affari Esteri il sedici del mese di marzo dell'anno duemilaseicentesimo
con validità sino al quindici marzo duemilaquattordici.*

p. il Ministro

Doc. 3 - Exequatur rilasciato ai Consoli dal MAE.

* * *

E d'uopo infine richiamare come l'art. 10 della Costituzione Italiana statuisca che l'ordinamento giuridico italiano *si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute*; tale disposizione stabilisce pertanto la supremazia dei Trattati internazionali e della Legge di ratifica sulla diversa legislazione interna. *I Trattati internazionali hanno quindi prevalenza sulle leggi interne ed a maggior ragione su decreti e regolamenti di Autorità locali.*

Ne deriva che è da considerarsi illegittimo ogni atto o comportamento che contrasti con tali principi stabiliti appunto in una Convenzione Internazionale, anche in relazione al fatto che per ogni Convenzione Internazionale vige il principio della reciprocità per gli Stati che l'abbiano approvata.

* * *

Anche se risulta già chiaro dall'esposizione che precede in cosa consista l'attività del Consolè per maggior chiarimento sarà bene illustrare in pratica cosa quotidianamente faccia un Consolè.



021/6554

Ministero degli Affari Esteri

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti alle Rappresentanze Diplomatiche in Italia ed ha l'onore di comunicare che è stato adottato un contrassegno "CC" numerato per i Consoli Onorari, muniti di esequatur. Tale contrassegno, richiesto dal Poligrafico dello Stato è in alluminio anodizzato con le seguenti caratteristiche: di forma ovale, di cm 8 di larghezza e cm 13 di lunghezza, con l'iscrizione "Corpo Consolare" in alto, l'emblema della Repubblica Italiana al centro, il numero e la qualifica Console Onorario in basso, in nero. Le lettere "CC" al centro saranno in rosso. Il contrassegno, con predisposti i fori laterali per il fissaggio, verrà apposto su un solo autoveicolo del Console Onorario, vicino alle targhe, anteriori e posteriori.

Della numerazione il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica terrà apposita registrazione, per impedire qualsiasi abuso da parte di coloro che o non hanno titolo oppure utilizzino tale distintivo su autoveettura diversa da quella che è stata segnalata allo stesso Cerimoniale Diplomatico della Repubblica. La consegna del contrassegno ai Consoli Onorari avverrà per il tramite delle rispettive Ambasciate che hanno sede in Roma. Per le Rappresentanze non residenti provvederà il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica a trasmetterlo ai diretti interessati.

Il Ministero degli Affari Esteri sarà grato all'Ambasciata se potrà segnalare il numero di targa della vettura dei Consoli Onorari sulla quale verrà applicato il contrassegno. In questo modo si potrà procedere più spedientemente all'invio. Infatti, una volta ricevuti dal Poligrafico i contrassegni, il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, effettuate le registrazioni della targa e del numero del contrassegno su apposito registro, le trasmetterà con Nota Verbale all'Ambasciata per la consegna al Desambasciatario.

Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell'occasione per rinnovare alle Rappresentanze Diplomatiche in Italia gli atti della sua più alta considerazione.

Roma, - 7 0 10 1999

2091
3451

ALLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE IN ITALIA

Dobbiamo però premettere che le sedi delle Rappresentanze Consolari estere, che godono fra l'altro della extraterritorialità e della immunità degli archivi, hanno l'obbligo della presenza quotidiana secondo l'orario d'ufficio concordato direttamente con le singole Ambasciate.

Nell'orario d'ufficio pertanto gli uffici del Consolato devono rimanere sempre aperti al pubblico e in grado di adempiere a tutte le richieste che loro venissero rivolte da parte di privati o enti o Istituzioni.

L'obbligo dell'orario d'ufficio è quindi un elemento di grande importanza per lo svolgimento delle attività consolari.

In punto vi è da precisare che anche per i consuetudinari periodi di ferie nel corso dell'anno i Consoli abbiano l'obbligo, o quanto meno il dovere, di comunicare le date della temporanea chiusura dell'ufficio.

Ma vi è di più.

Il Console in relazione alle eventuali e possibili richieste da parte soprattutto delle Autorità di Pubblica Sicurezza e comunque Giudiziarie, è a disposizione delle Istituzioni 24 ore su 24 dovendo considerare il suo servizio a favore della collettività come un servizio effettivo permanente.

Sono ovvie e chiare le conseguenze di tali quotidiane disponibilità.

Ciò detto cercheremo di elencare ed illustrare qui di seguito, partendo dall'esperienza personale dei Consoli fiorentini, quelle che sono in pratica le attività e le prestazioni richieste maggiormente al Console:

- 1) Innanzitutto la presenza di una sede consolare comporta obbligatoriamente – come sopra detto – la disponibilità di locali attrezzati ed organizzati al fine di rendere operativo il servizio del Rappresentante Consolare nell'interesse dello Stato di invio e dello Stato di residenza: da qui l'obbligo dell'orario e dell'apertura, durante il medesimo, dei locali del Consolato.
- 2) Quanto sopra previsto al punto 1 comporta la quotidiana messa a disposizione dei cittadini dello Stato di invio della presenza del Funzionario Consolare nell'interesse dei medesimi, e ciò sotto il profilo di assistenza personale che può manifestarsi in:
 - Rilascio di certificazioni.
 - Traduzioni giurate.
 - Rilascio di nullaosta matrimoniali obbligatoriamente previsti in caso di matrimoni misti.
 - Tenuta degli elenchi dei cittadini dello Stato di invio residenti stabilmente o anche temporaneamente nel territorio, e ciò anche ai fini di individuazione stanziale per eventuali interventi d'urgenza del tipo "Protezione civile".
 - Assistenza per pratiche burocratiche da svolgersi nei confronti delle Istituzioni dello Stato ricevente.

**PROF. MANFREDO
FANFANI**
RICERCHE CLINICHE

Piazza Indipendenza n. 18/b
50129 Firenze - Tel. 055/49701



QUESTIONARIO MEDICO ANAMNESTICO MULTILINGUISTICO DI EMERGENZA



Consolato Onorario della Repubblica delle Filippine
per la Toscana, Emilia Romagna, Umbria e Marche
Via Ridolfi n.2 - 50129 - Firenze Italia - Tel. e Fax: 0039 55 4628848
e-mail: fabio.fanfani@consphilflorence.it

Doc. 6 - Il "Questionario medico anamnestico multilinguistico di emergenza".



Doc. 9 - L'Avv. Alessandro Berti, Console di Danimarca, Decano del Corpo Consolare di Firenze, in occasione dell'intervento per le celebrazioni del 150° Anniversario dell'Unità d'Italia il 17/3/2011.

- Assistenza economica dei cittadini dello Stato in caso di furti o smarrimenti (anche di biglietti ferroviari o aerei) per problemi di sopravvivenza e costi di rientro.
- Restituzione di oggetti e documenti rinvenuti sia in occasione di indagini giudiziarie sia come semplici ritrovamenti.
- Richiesta per rilascio di nuovi passaporti ove espressamente autorizzati in relazione alla nuova disciplina relativa ai passaporti biometrici (con impronte digitali), eventuali proroghe della scadenza del passaporto, passaporti d'emergenza o alternativi documenti provvisori di viaggio per i continui furti e scippi subiti dai cittadini dello Stato di invio.
- Assistenza medica anche in emergenza avvalendosi delle strutture sanitarie locali (vedasi la predisposizione da parte del Consolato della Filippine del "Questionario medico anamnestico multilinguistico di emergenza" distribuito in Città alle strutture sanitarie e Consolati) (doc. 6).
- Rimpatrio delle salme e rilascio del passaporto mortuario così come la restituzione degli effetti personali alla famiglia.



Doc. 7 - La presenza di tutte le bandiere degli Stati rappresentati a Firenze, in Palazzo Vecchio in occasione della Festa Nazionale del 2/6/2011.

Nell'ambito delle relazioni commerciali e culturali la funzione del Console è quella di interposizione personale fra le delegazioni commerciali che favoriscono sia l'esportazione che l'importazione in via reciproca, nonché nell'organizzazione di eventi culturali e scientifici (e Firenze è sede preferenziale per convegni internazionali medici e scientifici in genere) con esiti importanti sotto il profilo della realizzazione e dello sviluppo dello stesso.

* * *

È d'uopo infine sottolineare come nell'ambito dei rapporti amichevoli con lo Stato ricevente (l'Italia) i Rappresentanti Consolari partecipino a eventi di particolare significato; così come è avvenuto nel corrente anno 2011 allorché in occasione delle celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia (17 marzo 2011) e della Festa Nazionale (2 giugno 2011) i Consoli di Firenze su invito del Prefetto erano presenti nella Piazza della Signoria alla quale facevano *bella mostra le 54 bandiere dei Stati rappresentati* degnamente portate dagli Allievi della Scuola Douhet dell'Istituto di Scienze Militari dell'Aeronautica (docc. 7, 8 e 9).



Doc. 8 - La presenza dei Consoli con le rispettive bandiere in Piazza Signoria in occasione dell'Alza Bandiera del 17/3/2011 (150° Anniversario dell'Unità d'Italia).

E ciò in segno di partecipazione effettiva ed amichevole collaborazione con lo Stato ricevente.

* * *

In proposito l'importanza del Console assume enorme rilevanza in occasione di visite ufficiali di Ministri, di Capi di Stato come spesso succede a Firenze:

- Anche l'esercizio notarile sotto il profilo diretto che indiretto in materia successoria e testamentaria nonché in funzione di Ufficiale di Stato Civile per la trasmissione o la ricezione di atti rilevanti per lo Stato civile come nascite, matrimoni e divorzi.
- Assistenza per lo Stato di invio in occasione di turni elettorali laddove la sede consolare diventa un vero e proprio "*seggio*" dove i cittadini dello Stato, se aventi diritto al voto, possono, nei giorni prestabiliti, esercitare il diritto di voto.
- Assistenza in materia di contravvenzioni in caso di circolazione di veicoli, procedure di reimmatricolazione di veicoli nazionalizzati, traduzione di patenti per casi di conversione.

- Assistere i cittadini dello Stato di invio ove coinvolti in vertenze dinanzi alle Autorità Giudiziarie italiane sia in sede penale sia in sede civile ed in particolar modo, dato l'alto numero di residenti, vertenze in materia di diritto del lavoro per tutela ed assistenza in caso di licenziamenti e di liquidazione delle spettanze (spesso infatti succede che datori di lavoro disinvolti sfruttino al nero giovani lavoratori stranieri non provvedendo ai pagamenti del dovuto). L'attività di assistenza giudiziaria si trasforma per il Console in attività di collaborazione giudiziale vera e propria sol che si pensi alla trasmissione di atti giudiziari e stragiudiziali, all'espletamento di interrogatori e prova per testi per rogatoria.

Sotto il profilo medico familiare l'acquisizione di dati relativi al DNA in materia sia penale che sotto il profilo di riconoscimenti di paternità e filiazioni naturali.

Il Console Onorario viene sempre più frequentemente interpellato per occuparsi di politiche di Cooperazione Sanitaria Internazionale.

Le Regioni, i Comuni, le Provincie, le numerose Onlus nella Sua Circoscrizione lo invitano ad interessarsi di tale argomento.

La Cooperazione Sanitaria spesso si realizza, oltre che a interventi immediati su cittadini stranieri presenti (vedi Questionario medico curato dal Console delle Filippine divulgato in ambienti medici ed ospedalieri); all'invio, nel Paese rappresentato di missioni di medici dell'ospedale che sempre più numerosi giungono in Italia a curarsi.

Tali aspetti rappresentano una parte fondamentale delle politiche sanitarie che sono di particolare rilievo tra i compiti Istituzionali dei Consoli vista la grande importanza che le Istituzioni locali assegnano alla politica di Cooperazione Sanitaria.

In particolare poi appare indispensabile e quotidianamente esercitato il contatto e la collaborazione con la Polizia di Stato, con l'Arma dei Carabinieri, con la Polizia Municipale e con la Guardia di Finanza, anche soprattutto per indagini relative ai cittadini degli Stati rappresentati.

Tutto quanto sopra senza considerare eventuali diverse ed anche più importanti funzioni che potrebbero essere singolarmente affidate in via straordinaria alle Rappresentanze Consolari dallo Stato di invio quale ad esempio il rilascio di visti o comunicazioni di informative su soggetti richiedenti visti.

Si tratta dunque di un'enorme quantità di funzioni quotidianamente demandate al Console.

* * *

Tutto quanto sopra in relazione ai rapporti fra lo Stato di invio e lo Stato di residenza ma vi è di più.

I Consoli infatti in relazione al crescente fenomeno dell'immigrazione si trovano nella condizione di dover fronteggiare il fenomeno migratorio non soltanto in relazione allo Stato rappresentato ma soprattutto sull'immigrazione proveniente da Paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

Ai sensi infatti dell'art. 23:

Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.[...]

La decisione 95/553/CE contiene un elenco degli interventi possibili degli Stati membri, in casi quali:

- arresto o detenzione;
- incidente o malattia grave;
- l'atto di violenza subito dal cittadino;
- il decesso del cittadino;
- l'aiuto al cittadino in difficoltà o il suo rimpatrio.

Infine è anche necessario ricordare, affrontando il tema dell'immigrazione e dei diritti umani, che la tutela dei diritti fondamentali si è notevolmente sviluppata sul piano del diritto dell'Unione. I diritti fondamentali dei cittadini infatti non sono ormai semplicemente tutelati attraverso le disposizioni legislative nazionali, la *Dichiarazione Universale dei Diritti umani dell'ONU* (in parte le sue disposizioni corrispondono a norme consuetudinarie e sono recepite come tali nel nostro ordinamento attraverso art. 10 della Costituzione), la *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* del 1950, ma anche attraverso la *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000* che viene richiamata dall'art. 6 del TUE ed ha la stessa efficacia giuridica della altre disposizioni del Trattato). Tale Carta riconosce e valorizza l'importanza della funzione del console (art. 46 della *Carta dei diritti fondamentali*) classificando il diritto alla protezione consolare e diplomatica come uno dei diritti fondamentali del cittadino europeo. Il Console si trova dunque pienamente coinvolto non solo nella tutela degli interessi dello Stato che rappresenta e dei suoi cittadini, ma anche nel processo di formazione di una nuova *nozione di cittadinanza*. La nuova cittadinanza non riguarda solo modalità e trasformazioni della cittadinanza nazionale, ma anche la progressiva affermazione di una nuova nozione: la cittadinanza europea, nel rispetto dei principi sanciti nella dichiarazione dei diritti umani approvata dall'Assemblea dell'ONU il 10.12.1948 richiamati e rafforzati nella citata Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 2000.

Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari

Conchiusa a Vienna il 24 aprile 1963

Approvata dall'Assemblea federale il 18 dicembre 1964

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 3 maggio 1965

Entrata in vigore per la Svizzera il 19 marzo 1967

(Stato 8 aprile 2010)

Gli Stati parti alla presente Convenzione,

memori che, da un tempo remoto, si sono stabilite relazioni consolari tra i popoli,

coscienti degli Scopi e dei Principi della Carta delle Nazioni Unite³ concernenti l'uguaglianza sovrana degli Stati, la conservazione della pace e della sicurezza internazionale e lo sviluppo delle relazioni amichevoli tra le nazioni,

considerato che la Conferenza delle Nazioni Unite sulle relazioni e immunità diplomatiche⁴ ha approvato la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, aperta alla firma il 18 aprile 1961,

persuasi che una convenzione internazionale su le relazioni, i privilegi e le immunità consolari contribuirebbe del pari a favorire le relazioni amichevoli tra i paesi, quale che sia la diversità dei loro ordinamenti costituzionali e sociali,

convinti che questi privilegi e immunità non tendono ad avvantaggiare singole persone, ma ad assicurare l'adempimento efficace delle funzioni da parte dei posti consolari in nome dei loro Stati,

affermato che le regole del diritto internazionale consuetudinario devono rimanere applicabili alle questioni che non sono regolate espressamente nelle disposizioni della presente Convenzione,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

1. Secondo la presente Convenzione, le locuzioni seguenti significano:
 - a. «posto consolare», ogni consolato generale, viceconsolato o agenzia consolare;
 - b. «circostrizione consolare», il territorio assegnato a un posto consolare per l'esercizio delle funzioni consolari;

- c. «capo d'un posto consolare», la persona incaricata d'agire in tale qualità;
 - d. «funzionario consolare», ogni persona, compreso il capo del posto consolare, incaricata in tale qualità d'esercitare le funzioni consolari;
 - e. «impiegato consolare», ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici d'un posto consolare;
 - f. «membri del personale di servizio», ogni persona addetta al servizio domestico d'un posto consolare;
 - g. «membri d'un posto consolare», i funzionari consolari, gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio;
 - h. «membri del personale consolare», i funzionari consolari, escluso il capo del posto consolare, gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio;
 - i. «membro del personale privato », una persona impiegata esclusivamente nel servizio privato d'un membro del posto consolare;
 - j. «stanze consolari», gli edifici o parti d'edifici e il terreno annesso, adoperati, qualunque ne sia il proprietario, esclusivamente ai fini del posto consolare;
 - k. «archivio consolare», ogni carta, documento, corrispondenza, libro, pellicola cinematografica, nastro magnetico e registro del posto consolare, compresi il materiale della cifra, gli schedari e la mobilia destinata a proteggerli e a conservarli.
2. I funzionari consolari sono distinti in due categorie: i funzionari consolari di carriera e i funzionari consolari onorari. Le disposizioni del capo II della presente Convenzione s'applicano ai posti consolari diretti da funzionari consolari di carriera; le disposizioni del capo III, s'applicano ai posti consolari diretti da funzionari consolari onorari.
 3. Lo stato particolare dei membri dei posti consolari, che sono cittadini o residenti permanenti dello Stato di residenza è disciplinato nell'articolo 71 della presente Convenzione.

Capo I

Delle relazioni consolari in generale

Sezione I

Stabilimento e condotta delle relazioni consolari

Art. 2 Stabilimento di relazioni consolari

1. Lo stabilimento di relazioni consolari tra Stati avviene per mutuo consenso.
2. Il consenso dato allo stabilimento di relazioni diplomatiche tra due Stati implica, salvo indicazione contraria, il consenso allo stabilimento di relazioni consolari.
3. La rottura delle relazioni diplomatiche non determina ipso facto la rottura delle relazioni consolari.

Art. 3 Esercizio delle funzioni consolari

Le funzioni consolari sono esercitate da posti consolari. Esse sono anche esercitate da missioni diplomatiche conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.

Art. 4 Stabilimento d'un posto consolare

1. Un posto consolare può essere stabilito sul territorio dello Stato di residenza solamente con il consenso di questo Stato.
2. La sede del posto consolare, la sua classe e la sua circoscrizione consolare sono determinate dallo Stato d'invio e sottoposte all'approvazione dello Stato di residenza.
3. Modificazioni ulteriori possono essere apportate dallo Stato d'invio alla sede del posto consolare, alla sua classe e alla sua circoscrizione consolare, solamente con il consenso dello Stato di residenza.
4. Il consenso dello Stato di residenza è parimente richiesto qualora un consolato generale o un consolato voglia aprire un viceconsolato o un'agenzia consolare in un luogo diverso da quello in cui esso stesso è stabilito.
5. Il consenso espresso e precedente dello Stato di residenza è parimente richiesto per l'apertura d'un ufficio che faccia parte d'un consolato esistente, fuori della sede di quest'ultimo.

Art. 5 Funzioni consolari

Le funzioni consolari consistono a:

- a. proteggere nello Stato di residenza gl'interessi dello Stato d'invio e dei suoi cittadini, siano questi persone fisiche oppure giuridiche, nei limiti ammessi dal diritto internazionale;
- b. favorire lo sviluppo di relazioni commerciali, economiche, culturali e scientifiche tra lo Stato d'invio e lo Stato di residenza e promuovere in qualsiasi altra maniera relazioni amichevoli fra gli stessi nell'ambito delle disposizioni della presente Convenzione;
- c. informarsi, con tutti i mezzi leciti, delle condizioni e dell'evoluzione della vita commerciale, economica, culturale e scientifica dello Stato di residenza, fare rapporto a questo riguardo al governo dello Stato d'invio e dare informazioni alle persone interessate;
- d. concedere passaporti e documenti di viaggio ai cittadini dello Stato d'invio, come anche visti e documenti appropriati alle persone che desiderano recarsi in questo Stato;
- e. prestare soccorso e assistenza ai cittadini, siano questi persone fisiche oppure giuridiche, dello Stato d'invio;
- f. agire come notaio e ufficiale dello stato civile ed esercitare funzioni simili e talune funzioni d'ordine amministrativo, in quanto non ostino le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza;
- g. tutelare gl'interessi dei cittadini, siano questi persone fisiche oppure morali, dello Stato d'invio, nelle successioni sul territorio dello Stato di residenza, conformemente alle leggi e ai regolamenti dello Stato di residenza;

- h. tutelare, nei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza, gl'interessi dei minorenni e degli incapaci, cittadini dello Stato d'invio, particolarmente qualora sia richiesta a loro riguardo l'istituzione d'una tutela o d'una curatela;
- i. con riserva delle pratiche e procedure vigenti nello Stato di residenza, rappresentare i cittadini dello Stato d'invio o prendere disposizioni allo scopo d'assicurare loro una rappresentanza appropriata davanti ai tribunali o alle altre autorità dello Stato di residenza per domandare, conformemente alle leggi e ai regolamenti di questo Stato, lo stabilimento di misure provvisorie a tutela dei diritti e degli interessi di questi cittadini, qualora, per effetto della loro assenza o per qualsiasi altra cagione, non possano difendere in tempo utile i loro diritti e interessi;
- j. trasmettere atti giudiziali e stragiudiziali o eseguire commissioni rogatorie secondo gli accordi internazionali vigenti o, in mancanza di tali accordi, in maniera compatibile con le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza;
- k. esercitare i diritti di controllo e d'ispezione, previsti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato d'invio, sui navigli marittimi e sui battelli fluviali aventi la cittadinanza di questo Stato e sugli aeromobili immatricolati nello stesso, come anche sui loro equipaggi;
- l. prestare assistenza ai navigli, battelli e aeromobili menzionati nel capoverso k, e ai loro equipaggi, ricevere le dichiarazioni sul viaggio di questi navigli e battelli, esaminare e vistare le carte di bordo e, senza pregiudizio dei poteri delle autorità dello Stato di residenza, fare inchieste sugli infortuni occorsi nella traversata e comporre, in quanto l'autorizzino le leggi e i regolamenti dello Stato d'invio, le controversie di qualsiasi natura tra il capitano, gli ufficiali e i marinai;
- m. esercitare tutte le altre funzioni affidate a un posto consolare dallo Stato di invio, che non siano vietate dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza o alle quali questo Stato non s'opponga, oppure che sono menzionate negli accordi internazionali in vigore tra lo Stato d'invio e lo Stato di residenza.

Art. 6 Esercizio delle funzioni consolari fuori della circoscrizione consolare

In circostanze particolari, un funzionario consolare può, con il consenso dello Stato di residenza, esercitare le sue funzioni fuori della sua circoscrizione consolare.

Art. 7 Esercizio di funzioni consolari in uno Stato terzo

Lo Stato d'invio può, dopo averlo notificato agli Stati interessati e qualora uno di essi non s'opponga espressamente, incaricare un posto consolare stabilito in uno Stato d'assumere l'esercizio di funzioni consolari in un altro Stato.

Art. 8 Esercizio di funzioni consolari per conto d'uno Stato terzo

Dopo un'appropriata notificazione allo Stato di residenza e qualora questo Stato non s'opponga, un posto consolare dello Stato d'invio può esercitare funzioni consolari nello Stato di residenza per conto d'uno Stato terzo.

Art. 9 Classi dei capi di posti consolari

1. I capi di posti consolari sono ripartiti in quattro classi, come segue:
 - a. consoli generali;
 - b. consoli;
 - c. viceconsoli;
 - d. agenti consolari.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo non restringe punto il diritto d'una qualsiasi delle Parti Contraenti di stabilire la denominazione dei funzionari consolari che non sono capi di posti consolari.

Art. 10 Nomina e ammissione dei capi di posti consolari

1. I capi di posti consolari sono nominati dallo Stato d'invio e sono ammessi all'esercizio delle loro funzioni dallo Stato di residenza.
2. Riservate le disposizioni della presente Convenzione, i modi della nomina e dell'ammissione del capo d'un posto consolare sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi dello Stato d'invio e dello Stato di residenza.

Art. 11 Lettera patente o notificazione della nomina

1. Il capo d'un posto consolare è provveduto, dallo Stato d'invio, d'un documento, in forma di lettera patente o d'atto simile, steso per ciascuna nomina, attestante la sua qualità e indicante, di regola, i suoi nomi e cognome, la sua categoria e classe, la circoscrizione consolare e la sede del posto consolare.
2. Lo Stato d'invio trasmette la lettera patente o un atto simile, per il tramite diplomatico o per qualsiasi altro mezzo appropriato, al governo dello Stato sul cui territorio il capo d'un posto consolare deve esercitare le sue funzioni.
3. Se lo Stato di residenza consente, lo Stato d'invio può sostituire alla lettera patente o a un atto simile una notificazione contenente le indicazioni previste nel paragrafo 1 del presente articolo.

Art. 12 Exequatur

1. Il capo d'un posto consolare è ammesso all'esercizio delle sue funzioni da un permesso dello Stato di residenza, chiamato «exequatur», quale che sia la forma di questo permesso.
2. Lo Stato che nega un exequatur non è tenuto a comunicarne il motivo allo Stato d'invio.
3. Riservate le disposizioni degli articoli 13 e 15, il capo d'un posto consolare non può entrare in funzione prima d'aver ricevuto l'exequatur.

Art. 13 Ammissione provvisoria dei capi di posti consolari

Nell'attesa della concessione dell'exequatur, il capo d'un posto consolare può essere ammesso provvisoriamente all'esercizio delle sue funzioni. In questo caso, le disposizioni della presente Convenzione sono applicabili.

Art. 14 Notificazione alle autorità della circoscrizione consolare

Non appena il capo d'un posto consolare è stato ammesso, sia pure provvisoriamente, all'esercizio delle sue funzioni, lo Stato di residenza è tenuto a informare immediatamente le autorità competenti della circoscrizione consolare. Esso è del pari tenuto a vegliare affinché siano prese le misure necessarie a permettere al capo d'un posto consolare d'adempiere i doveri del suo ufficio e di godere del trattamento previsto nelle disposizioni della presente Convenzione.

Art. 15 Esercizio temporaneo delle funzioni di capo d'un posto consolare

1. Se il capo d'un posto consolare è impedito d'esercitare le sue funzioni, oppure se il posto è vacante, un gerente interinale può agire provvisoriamente come capo d'un posto consolare.
2. I nomi e il cognome del gerente interinale sono notificati dalla missione diplomatica allo Stato d'invio o, in mancanza d'una missione diplomatica di questo Stato nello Stato di residenza, dal capo del posto consolare o, se questo è impedito, da ogni altra autorità competente dello Stato d'invio al ministero degli affari esteri dello Stato di residenza o all'autorità designata da questo ministero. Di regola, questa notificazione dev'essere fatta in precedenza. Lo Stato di residenza può sottoporre al suo consenso l'ammissione, come gerente interinale, di una persona che non sia un agente diplomatico né un funzionario consolare dello Stato d'invio nello Stato di residenza.
3. Le autorità competenti dello Stato di residenza devono prestare assistenza e protezione al gerente interinale. Durante la sua gestione, le disposizioni della presente Convenzione gli sono applicabili non altrimenti che al capo del posto consolare del quale si tratta. Tuttavia, lo Stato di residenza non è tenuto ad accordare al gerente interinale le agevolzze, i privilegi e le immunità il cui godimento da parte del capo del posto consolare è subordinato a condizioni che il gerente interinale non adempie.
4. Il membro del personale diplomatico della rappresentanza diplomatica dello Stato d'invio nello Stato di residenza, che sia nominato gerente interinale dallo Stato d'invio nelle condizioni previste dal paragrafo 1 del presente articolo, continua a godere dei privilegi e delle immunità diplomatiche, se lo Stato di residenza non vi si oppone.

Art. 16 Precedenza tra i capi di posti consolari

1. I capi di posti consolari prendono posto in ciascuna classe secondo il giorno della concessione dell'exequatur.
2. Se, per altro, il capo d'un posto consolare, prima d'ottenere l'exequatur, è ammesso provvisoriamente all'esercizio delle sue funzioni, il giorno di questa ammissione provvisoria determina l'ordine di precedenza; quest'ordine è mantenuto dopo la concessione dell'exequatur.
3. L'ordine di precedenza tra due o più capi di posti consolari, che hanno ottenuto l'exequatur o l'ammissione provvisoria in uno stesso giorno, è determinato dal giorno in cui la lettera patente o un atto simile è stato presentato

oppure la notificazione di cui al paragrafo 3 dell'articolo 11 è stata fatta allo Stato di residenza.

4. I gerenti interinali prendono posto dopo tutti i capi di posti consolari. Tra essi, prendono posto secondo i momenti in cui hanno assunto le funzioni di gerenti interinali e che sono stati indicati nelle notificazioni fatte in virtù dell'articolo 15 paragrafo 2.
5. I funzionari consolari onorari, capi di posti consolari, prendono posto, in ciascuna classe, dopo i funzionari consolari di carriera, capi di posti consolari, nell'ordine e secondo le regole stabilite nei paragrafi precedenti.
6. I capi di posti consolari hanno la precedenza sui funzionari consolari che non abbiano questa qualità.

Art. 17 Compimento d'atti diplomatici da funzionari consolari

1. Nello Stato dove lo Stato d'invio non ha una missione diplomatica o non è rappresentato dalla missione diplomatica d'uno Stato terzo, un funzionario consolare può, con il consenso dello Stato di residenza e senza che ne sia toccato il suo stato consolare, essere incaricato di compiere atti diplomatici. Il compimento di questi atti da un funzionario consolare non gli conferiscono alcun diritto ai privilegi e alle immunità diplomatici.
2. Un funzionario consolare può, dopo la notificazione allo Stato di residenza, essere incaricato di rappresentare lo Stato d'invio in tutte le organizzazioni intergovernative. Agendo in questa qualità, egli ha diritto a tutti i privilegi e immunità concessi dal diritto internazionale consuetudinario o dagli accordi internazionali a un rappresentante in un'organizzazione intergovernativa; tuttavia, per quanto concerne ogni altra funzione consolare da lui esercitata, non ha diritto a un'immunità giurisdizionale più ampia di quella di cui un agente consolare gode in virtù della presente Convenzione.

Art. 18 Nomina d'una medesima persona, come funzionario consolare, da due o più Stati

Due o più Stati possono, con il consenso dello Stato di residenza, nominare una medesima persona come funzionario consolare in questo Stato.

Art. 19 Nomina dei membri del personale consolare

1. Riservate le disposizioni degli articoli 20, 22 e 23, lo Stato d'invio nomina a suo grado i membri del personale consolare.
2. Lo Stato d'invio notifica abbastanza per tempo allo Stato di residenza i nomi e il cognome, la categoria e la classe di tutti i funzionari consolari diversi dal capo d'un posto consolare, affinché questo Stato possa, se lo desidera, esercitare i diritti che gli conferisce il paragrafo 3 dell'articolo 23.
3. Lo Stato d'invio può, se le sue leggi e i suoi regolamenti l'esigono, domandare allo Stato di residenza di concedere un exequatur a un funzionario consolare che non è capo d'un posto consolare.
4. Lo Stato di residenza può se le sue leggi e i suoi regolamenti l'esigono, concedere un exequatur a un funzionario consolare che non è capo d'un posto consolare.

Art. 20 Effettivo del personale consolare

Ove manchi un accordo esplicito sull'effettivo del personale del posto consolare, lo Stato di residenza può esigere che esso sia mantenuto nei limiti di quello che desidera come ragionevole e normale, tenuto conto delle circostanze e delle condizioni prevalenti nella circoscrizione consolare e dei bisogni del posto consolare considerato.

Art. 21 Precedenza tra funzionari consolari d'un posto consolare

L'ordine di precedenza tra funzionari consolari d'un posto consolare e tutti i cambiamenti di tale ordine sono notificati dalla missione diplomatica dello Stato d'invio o, mancando una tale missione nello Stato di residenza, dal capo del posto consolare al ministero degli affari esteri dello Stato di residenza o all'autorità designata da questo ministero.

Art. 22 Cittadinanza dei funzionari consolari

1. I funzionari consolari avranno, di regola, la cittadinanza dello Stato di invio.
2. I funzionari consolari possono essere scelti tra i cittadini dello Stato di residenza, solamente con il consenso espresso di questo Stato, che può revocarlo in ogni momento.
3. Lo Stato di residenza può riservarsi il medesimo diritto rispetto ai cittadini d'uno Stato terzo, che non siano anche cittadini dello Stato d'invio.

Art. 23 Persona dichiarata non grata

1. Lo Stato di residenza può in ogni momento informare lo Stato d'invio che un funzionario consolare è persona non grata o che qualsiasi altro membro del personale consolare non è accettabile. Lo Stato d'invio richiamerà la persona della quale si tratta oppure metterà fine alle sue funzioni nel posto consolare, secondo il caso.
2. Se lo Stato d'invio nega d'eseguire o non eseguisce in un termine ragionevole gli obblighi che gli spettano secondo il paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato di residenza può, secondo il caso, ritirare l'exequatur alla persona della quale si tratta o cessare di considerarla un membro del personale consolare.
3. Una persona nominata membro d'un posto consolare può essere dichiarata non accettabile prima che arrivi sul territorio dello Stato di residenza o, se già vi si trovi, prima dell'entrata in funzione nel posto consolare. In tale caso, lo Stato d'invio deve revocare la nomina.
4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo, lo Stato di residenza non è tenuto a comunicare allo Stato d'invio le ragioni della sua risoluzione.

Art. 24 Notificazione allo Stato di residenza delle nomine, degli arrivi e delle partenze

1. Sono notificati al ministero degli affari esteri dello Stato di residenza o all'autorità designata da questo ministero:
 - a. la nomina dei membri d'un posto consolare, il loro arrivo dopo la nomina al posto consolare, la loro partenza definitiva o la cessazione dalle loro fun-

- zioni e ogni altro cambiamento interessante il loro stato e occorso durante il loro servizio nel posto consolare;
- b. l'arrivo e la partenza definitiva d'una persona della famiglia d'un membro d'un posto consolare e vivente nella sua comunione domestica e, se è il caso, il fatto che una persona divenga o cessi d'essere membro della famiglia;
 - c. l'arrivo e la partenza definitiva di membri del personale privato e, se è il caso, la cessazione del loro servizio in tale qualità;
 - d. l'impiego e il licenziamento di persone residenti nello Stato di residenza, come membri del posto consolare o del personale privato aventi diritto ai privilegi e alle immunità.
2. Sempre che sia possibile, l'arrivo e la partenza definitiva devono parimente essere notificati in precedenza.

Sezione II

Fine delle funzioni consolari

Art. 25 Fine delle funzioni di membro d'un posto consolare

Le funzioni di membro d'un posto consolare cessano segnatamente con:

- a. la notificazione dallo Stato d'invio allo Stato di residenza della cessazione da tali funzioni;
- b. il ritiro dell'exequatur;
- c. la notificazione dallo Stato d'invio allo Stato di residenza d'aver cessato di considerare membro del personale consolare la persona della quale si tratta.

Art. 26 Partenza dal territorio dello Stato di residenza

Lo Stato di residenza deve, anche in caso di conflitto armato, accordare ai membri del posto consolare e ai membri del personale privato, che non siano suoi cittadini, e ai membri della loro famiglia viventi con loro in comunione domestica, qualunque ne sia la cittadinanza, il tempo e le agevolezze necessarie per preparare la loro partenza e lasciare il suo territorio entro i termini migliori dopo la cessazione delle loro funzioni. In particolare, se occorre, deve fornire i mezzi di trasporto necessari a loro e ai loro beni, salvo i beni acquistati sul suo territorio e di cui al momento della partenza sia vietata l'esportazione.

Art. 27 Protezione delle stanze e dell'archivio consolari e degli interessi dello Stato d'invio in circostanze eccezionali

1. In caso di rottura delle relazioni consolari tra due Stati:
 - a. lo Stato di residenza è tenuto, anche in caso di conflitto armato, a rispettare e proteggere le stanze consolari, come anche i beni del posto consolare e l'archivio consolare;
 - b. lo Stato d'invio può affidare la custodia delle stanze consolari, dei beni che vi si trovino e l'archivio consolare a uno Stato terzo accettabile per lo Stato di residenza;

- c. lo Stato d'invio può affidare la protezione dei suoi interessi e di quelli dei suoi cittadini a uno Stato terzo accettabile per lo Stato di residenza.
2. In caso di chiusura temporanea o definitiva d'un posto consolare, sono applicabili le disposizioni del capoverso a paragrafo 1 del presente articolo. In oltre,
 - a. se lo Stato d'invio, ancorché non rappresentato nello Stato di residenza da una missione diplomatica, ha sul territorio di questo Stato un altro posto consolare, questo posto consolare può essere incaricato della custodia dei locali del posto consolare che è stato chiuso, dei beni che vi si trovino, dell'archivio consolare e, con il consenso dello Stato di residenza, dell'esercizio delle funzioni consolari nella circoscrizione di questo posto consolare;

oppure

- b. se lo Stato d'invio non ha nello Stato di residenza una missione diplomatica né un altro posto consolare, sono applicabili le disposizioni dei capoversi b e c del paragrafo 1 del presente articolo.

Capo II

Agevolezze, privilegi e immunità concernenti i posti consolari, i funzionari consolari di carriera e gli altri membri d'un posto consolare

Sezione I

Agevolezze, privilegi e immunità concernenti il posto consolare

Art. 28 Agevolezze accordate al posto consolare per la sua attività

Lo Stato di residenza accorda tutte le agevolzze per il compimento delle funzioni del posto consolare.

Art. 29 Uso della bandiera e dello stemma nazionali

1. Lo Stato d'invio ha il diritto d'adoperare nello Stato di residenza la sua bandiera nazionale e il suo stemma con le armi dello Stato conformemente alle disposizioni del presente articolo.
2. La bandiera nazionale dello Stato d'invio può essere inalberata e, lo stemma con le armi dello Stato, collocato sull'edificio occupato dal posto consolare e sulla sua porta d'entrata, come anche sulla residenza del capo d'un posto consolare e sui suoi mezzi di trasporto quando sono adoperati per i bisogni del servizio.
3. Nell'esercizio del diritto accordato nel presente articolo, sarà tenuto conto delle leggi, dei regolamenti e degli usi dello Stato di residenza.

Art. 30 Abitazione

Lo Stato di residenza deve agevolare l'acquisto sul suo territorio, nell'ambito delle leggi e dei regolamenti, da parte dello Stato d'invio, delle stanze necessarie al posto consolare oppure aiutarlo a procurarsele in altra maniera.

2. Esso deve parimente, se occorre, aiutare il posto consolare a ottenere delle abitazioni convenienti per i membri dello stesso.

Art. 31 Inviolabilità delle stanze consolari

Le stanze consolari sono inviolabili nella misura prevista nel presente articolo.

2. Le autorità dello Stato di residenza non possono penetrare nella parte delle stanze consolari, che il posto consolare adopera esclusivamente per i bisogni del suo lavoro, salvo che con il consenso del capo del posto consolare, della persona da lui designata o del capo della missione diplomatica dello Stato d'invio. Tuttavia, il consenso del capo del posto consolare può essere presunto in caso d'incendio o d'altro sinistro che esiga misure di protezione immediate.
3. Riservate le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, lo Stato di residenza ha l'obbligo speciale di prendere tutte le misure appropriate per impedire che le stanze consolari siano invase o danneggiate e che la pace del posto consolare sia turbata oppure la sua dignità diminuita.
4. Le stanze consolari e la loro mobilia, i beni del posto consolare e i suoi mezzi di trasporto non possono essere oggetto d'alcuna forma di requisizione a fini di difesa nazionale o d'utilità pubblica. Qualora un'espropriazione fosse necessaria a tali fini, saranno prese tutte le disposizioni appropriate per evitare che sia posto ostacolo all'esercizio delle funzioni consolari e sarà pagata allo Stato d'invio un'indennità pronta, adeguata ed effettiva.

Art. 32 Esenzione fiscale delle stanze consolari

1. Le stanze consolari e la residenza del capo d'un posto consolare di carriera, delle quali è proprietario o conduttore lo Stato d'invio o qualsiasi altra persona operante per conto di questo Stato, sono esenti da ogni imposta e tassa di qualsiasi natura, nazionali, regionali o comunali, purché non si tratti di tasse riscosse a remunerazione di particolari servizi resi.
2. L'esenzione fiscale prevista nel paragrafo 1 del presente articolo non è applicabile a queste imposte e tasse, qualora secondo le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza siano a carico della persona che ha contrattato con lo Stato d'invio o che ha operato per conto di questo Stato.

Art. 33 Inviolabilità dell'archivio e dei documenti consolari

L'archivio e i documenti consolari sono inviolabili in ogni tempo e ovunque si trovino.

Art. 34 Libertà di movimento

Riservate le leggi e i regolamenti sulle zone il cui accesso è vietato o disciplinato per motivi di sicurezza nazionale, lo Stato di residenza assicura la libertà di collocamento e di circolazione sul suo territorio a tutti i membri del posto consolare.

Art. 35 Libertà di comunicazione

1. Lo Stato di residenza permette e protegge la libertà di comunicazione del posto consolare per ogni fine ufficiale. Comunicando con il governo, le missioni diplomatiche e gli altri posti consolari dello Stato d'invio, ovunque si trovino, il posto consolare può adoperare tutti i mezzi appropriati di comunicazione, compresi i corrieri diplomatici o consolari, la valigia diplomatica o consolare e i messaggi crittografici. Nondimeno, il posto consolare non può, senza il consenso dello Stato di residenza, impiantare e adoperare un posto radiofonico emittente.
2. La corrispondenza ufficiale del posto consolare è inviolabile. La locuzione «corrispondenza ufficiale» si riferisce a tutta la corrispondenza concernente il posto consolare e le sue funzioni.
3. La valigia consolare non dev'essere aperta né trattenuta. Nondimeno, se le autorità competenti dello Stato di residenza hanno seri motivi di credere che la valigia contenga cose diverse dalla corrispondenza, dai documenti e dagli oggetti di cui al paragrafo 4 del presente articolo, possono domandare che essa sia aperta in loro presenza da un rappresentante autorizzato dello Stato d'invio. Se le autorità di questo Stato respingono la domanda, la valigia è rinviata al suo luogo di origine.
4. I colli componenti la valigia consolare devono recare all'esterno i contrassegni visibili della loro natura e possono contenere soltanto la corrispondenza ufficiale e i documenti od oggetti destinati esclusivamente a un uso ufficiale.
5. Il corriere consolare dev'essere latore d'un documento ufficiale attestante questa sua qualità e indicante il numero dei colli componenti la valigia consolare. Salvo che lo Stato di residenza vi consenta, egli non dev'essere cittadino di questo Stato né, qualora non sia cittadino dello Stato d'invio, un residente permanente nello Stato di residenza. Nell'esercizio delle sue funzioni, questo corriere è protetto dallo Stato di residenza. Egli gode dell'inviolabilità personale e non può essere assoggettato ad alcuna forma d'arresto o di detenzione.
6. Lo Stato d'invio, le sue missioni diplomatiche e i suoi posti consolari possono designare corrieri diplomatici ad hoc. In questo caso, le disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo sono parimente applicabili, ma le immunità quivi menzionate cesseranno d'essere applicabili non appena il corriere abbia consegnato al destinatario la valigia consolare affidatagli.
7. La valigia consolare può essere affidata al comandante d'un naviglio o d'un aeromobile commerciale, che deve giungere a un punto d'entrata autorizzato. Questo comandante deve essere latore d'un documento ufficiale indicante il numero dei colli componenti la valigia, ma non è considerato corriere consolare. In virtù d'un accordo con le autorità locali competenti, il posto consolare può inviare un suo membro a prendere direttamente e liberamente possesso della valigia dalle mani del comandante del naviglio o dell'aeromobile.

Art. 36 Comunicazione con i cittadini dello Stato d'invio

1. Per agevolare l'esercizio delle funzioni consolari concernenti i cittadini dello Stato d'invio:

- a. il funzionario consolare deve avere la libertà di comunicare con i cittadini dello Stato d'invio e di recarsi da loro. I cittadini dello Stato d'invio devono avere la stessa libertà di comunicare con i funzionari consolari e di recarsi da loro;
- b. la domanda dell'interessato, le autorità competenti dello Stato di residenza devono avvertire senza indugio il posto consolare dello Stato d'invio allorché, nella sua circoscrizione consolare, un cittadino di questo Stato è arrestato, incarcerato o messo in stato di detenzione preventiva o d'ogni altra forma di detenzione. Ogni comunicazione indirizzata al posto consolare dalla persona arrestata, incarcerata o messa in stato di detenzione preventiva o d'ogni altra forma di detenzione deve parimente essere trasmessa senza indugio da tali autorità. Queste devono informare senza indugio l'interessato dei suoi diritti in conformità del presente capoverso;
- c. i funzionari consolari hanno il diritto di recarsi dal cittadino dello Stato di invio, che sia incarcerato, in stato di detenzione preventiva o d'ogni altra forma di detenzione, d'intrattenersi e corrispondere con lui e di provvedere alla sua rappresentanza in giudizio. Essi hanno parimente il diritto di recarsi da un cittadino dello Stato d'invio, che sia incarcerato o detenuto in esecuzione d'un giudizio nella loro circoscrizione. Nondimeno, i funzionari consolari devono astenersi dall'intervenire in favore d'un cittadino incarcerato oppure in stato di detenzione preventiva o di qualsiasi altra forma di detenzione, qualora l'interessato s'opponga espressamente.

I diritti di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono essere esercitati nell'ambito delle leggi e di regolamenti dello Stato di residenza, ma è inteso che queste leggi e regolamenti devono permettere la piena attuazione degli scopi per i quali i diritti sono accordati in virtù del presente articolo.

Art. 37 Informazioni in caso di morte, di tutela o curatela, di naufragio e d'infortunio aereo

Le autorità competenti dello Stato di residenza, qualora posseggano le informazioni corrispondenti, devono:

- a. in caso di morte d'un cittadino dello Stato d'invio, informare senza indugio il posto consolare nella cui circoscrizione è avvenuta la morte;
- b. notificare senza indugio al posto consolare competente tutti i casi in cui dovrebbe essere provveduto alla nomina d'un tutore o d'un curatore a un cittadino minorenne o incapace dello Stato d'invio. E' tuttavia riservata, per quanto concerne la nomina del tutore e del curatore, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza;
- c. se un naviglio o un battello avente la cittadinanza dello Stato d'invio fa naufragio o dà in secco nel mare territoriale o nelle acque interne dello Stato di residenza, oppure se un aeromobile immatricolato nello Stato d'invio subisce un infortunio sul territorio dello Stato di residenza, informare senza indugio il posto consolare più vicino al luogo dove l'infortunio è avvenuto.

Art. 38 Comunicazione con le autorità dello Stato di residenza

Nell'esercizio delle loro funzioni, i funzionari consolari possono rivolgersi:

- a. alle autorità locali competenti della loro circoscrizione consolare;
- b. alle autorità centrali competenti dello Stato di residenza se e nella misura in cui sia ammesso dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi di questo Stato o dagli accordi internazionali in materia.

Art. 39 Diritti e tasse consolari

1. Il posto consolare può riscuotere nel territorio dello Stato di residenza i diritti e le tasse previsti per gli atti consolari dalle leggi e dai regolamenti dello Stato d'invio.
2. Le somme riscosse a titolo di diritti e tasse di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le relative ricevute sono esenti da ogni imposta e tassa dello Stato di residenza.

Sezione II

Agevolezze, privilegi e immunità concernenti i funzionari consolari di carriera e gli altri membri del corpo consolare

Art. 40 Protezione dei funzionari consolari

Lo Stato di residenza tratterà i funzionari consolari con il rispetto che loro è dovuto e prenderà tutte le misure appropriate a impedire ogni offesa alla persona, libertà e dignità degli stessi.

Art. 41 Inviolabilità personale dei funzionari consolari

1. I funzionari consolari possono essere messi in stato d'arresto o di detenzione preventiva solamente in caso di grave delitto e per effetto d'una decisione dell'autorità giudiziaria competente.
2. Eccettuato il caso previsto nel paragrafo 1 del presente articolo, i funzionari consolari non possono essere incarcerati né sottoposti ad alcun'altra forma di restrizione della libertà personale, se non sia in esecuzione d'una decisione giudiziale definitiva.
3. Allorché sia promossa una procedura penale contro un funzionario consolare, questi è tenuto a presentarsi alle autorità competenti. Nondimeno, la procedura dev'essere condotta con i riguardi che sono dovuti al funzionario consolare a cagione del suo stato ufficiale e, eccettuato il caso previsto nel paragrafo 1 del presente articolo, in maniera da disturbare il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari. Allorché, nelle circostanze di cui al paragrafo 1 del presente articolo, divenga necessario mettere un funzionario consolare in stato di detenzione preventiva, la procedura contro di lui deve essere aperta nel termine più breve.

Art. 42 Notificazione dei casi d'arresto, di detenzione o d'esecuzione forzata

In caso d'arresto, di detenzione preventiva d'un membro del personale consolare o di perseguimento penale contro di lui, lo Stato di residenza è tenuto a informare al più presto il capo del posto consolare. Se quest'ultimo stesso è oggetto d'una di queste misure, lo Stato di residenza deve informarne in via diplomatica lo Stato d'invio.

Art. 43 Immunità dalla giurisdizione

1. I funzionari consolari e gl'impiegati consolari non sono soggetti alla giurisdizione delle autorità giudiziarie e amministrative dello Stato di residenza per gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni consolari.
2. Nondimeno, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano in caso d'azione civile:
 - a. risultante da un contratto che un funzionario consolare o un impiegato consolare non abbia concluso espressamente o implicitamente come mandatario dello Stato d'invio; oppure
 - b. promossa da un terzo per danno risultante da un infortunio cagionato nello Stato di residenza da un veicolo, naviglio o aeromobile.

Art. 44 Obbligo di rispondere come testimoniaio

1. I membri d'un posto consolare possono essere chiamati a rispondere come testimoni nel corso di procedure giudiziarie e amministrative. Gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio non devono negare di rispondere come testimoni, eccettuato il caso indicato nel paragrafo 3 del presente articolo. Nessuna misura coercitiva o altra sanzione può essere applicata al funzionario consolare che non testimonia.
2. L'autorità che chiede la testimonianza deve evitare di disturbare un funzionario consolare nell'esercizio delle sue funzioni. Essa può assumere la testimonianza nella residenza dello stesso o nel posto consolare, oppure accettarne una dichiarazione scritta, ogni volta che sia possibile.
3. I membri d'un posto consolare non sono tenuti a deporre su fatti attenenti all'esercizio delle loro funzioni e a produrre la corrispondenza e i documenti ufficiali che le concernono. Essi sono anche autorizzati a non testimoniare come periti circa il diritto nazionale dello Stato d'invio.

Art. 45 Rinuncia ai privilegi e alle immunità

1. Lo Stato d'invio può rinunciare rispetto a un membro del posto consolare ai privilegi e alle immunità previsti negli articoli 41, 43 e 44.
2. La rinuncia deve sempre essere espressa, con riserva delle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, ed essere comunicata in scritto allo Stato di residenza.
3. Il funzionario consolare o un impiegato consolare, che promuove una procedura in una materia nella quale godrebbe dell'immunità di giurisdizione in

virtù dell'articolo 43, non è ammesso a invocare questa immunità rispetto a qualsiasi domanda riconvenzionale direttamente legata con la domanda principale.

4. La rinuncia all'immunità di giurisdizione per un'azione civile o amministrativa non implica per sé la rinuncia all'immunità dalle misure d'esecuzione del giudizio, per le quali occorre una rinuncia distinta.

Art. 46 Esenzione dall'immatricolazione degli stranieri e dal permesso di dimora

1. I funzionari consolari, gli impiegati consolari e i membri delle loro famiglie viventi con loro in comunione domestica sono esenti da ogni obbligo previsto dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia d'immatricolazione degli stranieri e di permesso di dimora.
2. Nondimeno, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano all'impiegato consolare, che non sia impiegato permanente dello Stato d'invio o che eserciti un'attività privata di carattere lucrativo nello Stato di residenza, né a un membro della sua famiglia.

Art. 47 Esenzione dal permesso di lavoro

1. I membri del posto consolare sono, per quanto concerne i servizi resi allo Stato d'invio, esenti dagli obblighi imposti in materia di permesso di lavoro dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza concernenti l'impiego della mano d'opera straniera.
2. I membri del personale privato dei funzionari consolari e impiegati consolari, che non esercitano alcuna occupazione di natura lucrativa nello Stato di residenza, sono esenti dagli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Art. 48 Esenzione dall'ordinamento di sicurezza sociale

1. Riservate le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, i membri del posto consolare, quanto ai servizi che rendono allo Stato d'invio, e i membri delle loro famiglie viventi nella loro comunione domestica sono esenti dalle disposizioni di sicurezza sociale che possano essere in vigore nello Stato di residenza.
2. L'esenzione prevista nel paragrafo 1 del presente articolo s'applica parimente ai membri del personale privato al servizio esclusivo dei membri del posto consolare, a condizione:
 - a. che non siano cittadini dello Stato di residenza o non abbiano in questo la residenza permanente; e
 - b. che siano soggetti alle disposizioni di sicurezza sociale in vigore nello Stato d'invio o in uno Stato terzo.
3. I membri del posto consolare che hanno al servizio persone cui non si applichi l'esenzione prevista nel paragrafo 2 del presente articolo, devono osservare gli obblighi imposti al datore di lavoro dalle disposizioni di sicurezza sociale dello Stato di residenza.

4. L'esenzione prevista nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non esclude la partecipazione volontaria all'ordinamento di sicurezza sociale dello Stato di residenza, in quanto sia ammessa da questo Stato.

Art. 49 Esenzione fiscale

1. I funzionari consolari, gli impiegati consolari e i membri della loro famiglia viventi nella loro comunione domestica sono esenti da ogni imposta e tassa, personali o reali, nazionali regionali e comunali, eccettuati:
 - a. le imposte indirette di natura tale che sono ordinariamente incorporate nei prezzi delle merci o dei servizi;
 - b. le imposte e le tasse sui beni immobili privati situati nel territorio dello Stato di residenza, riservate le disposizioni dell'articolo 32;
 - c. i diritti di successione e di mutazione riscossi dallo Stato di residenza, riservate le disposizioni del paragrafo b dell'articolo 51;
 - d. le imposte e le tasse sui redditi privati, compresi i guadagni in capitale, che abbiano la fonte nello Stato di residenza, e le imposte sul capitale riscosse sugli investimenti fatti in imprese commerciali o finanziarie situate nello Stato di residenza;
 - e. le imposte e le tasse riscosse a remunerazione di servizi particolari resi;
 - f. i diritti di registro, di cancelleria, d'ipoteca e di bollo, riservate le disposizioni dell'articolo 32.
2. I membri del personale di servizio sono esenti dalle imposte e dalle tasse sulle mercedi che ricevono per i loro servizi.
3. I membri del posto consolare, che impiegano persone il cui stipendio o la cui mercede non siano esenti dall'imposta sul reddito nello Stato di residenza, devono rispettare gli obblighi imposti ai datori di lavoro dalla legge e dai regolamenti di questo Stato in materia di riscossione dell'imposta sul reddito.

Art. 50 Esenzione dai diritti doganali e dalla visita doganale

1. Secondo le disposizioni legislative e regolamentari, che può prendere, lo Stato di residenza autorizza l'entrata e accorda l'esenzione da ogni diritto doganale, tassa e altro tributo connesso, diversi dalle spese di deposito, di trasporto o attenenti a servizi analoghi, per:
 - a. gli oggetti destinati all'uso ufficiale del posto consolare;
 - b. gli oggetti destinati all'uso personale del funzionario consolare e dei membri della sua famiglia viventi nella sua comunione domestica, comprese le masserizie destinate al suo stabilimento. Le merci di consumo non devono superare le quantità necessarie all'uso diretto da parte degli interessati.
2. Gli impiegati consolari godono dei privilegi e delle esenzioni previste nel paragrafo 1 del presente articolo per gli oggetti importati in occasione del loro primo impianto.
3. Gli oggetti destinati all'uso personale del funzionario consolare e dei membri della sua famiglia viventi nella sua comunione domestica sono esenti dalla visita doganale. Essi possono essere sottoposti alla visita solamente se vi siano serie

ragioni di supporre che contengono oggetti diversi da quelli menzionati nel capoverso b del paragrafo 1 del presente articolo oppure oggetti la cui importazione o esportazione è vietata dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza o sottoposta alle sue leggi e ai suoi regolamenti di quarantena. Questa visita non può essere fatta che in presenza del funzionario consolare o del membro interessato della sua famiglia.

Art. 51 Successione d'un membro del posto consolare o d'un membro della sua famiglia

In caso di morte d'un membro del posto consolare o d'un membro della sua famiglia, che viveva nella sua comunione domestica, lo Stato di residenza è tenuto:

- a. a permettere l'esportazione dei beni mobili del defunto, eccettuati quelli acquistati nello Stato di residenza e che siano oggetto d'una proibizione di esportazione al momento della morte;
- b. a non riscuotere diritti nazionali, regionali o comunali di successione né di mutazione sui beni mobili la cui presenza nello Stato di residenza era dovuta esclusivamente alla presenza, nello stesso, del defunto come membro del corpo consolare o della famiglia d'un membro del posto consolare.

Art. 52 Esenzione dalle prestazioni personali

Lo Stato di residenza deve esentare i membri del posto consolare e i membri della loro famiglia viventi nella loro comunione domestica, da ogni prestazione personale e da ogni servizio d'interesse pubblico, qualunque ne sia la natura, e dagli oneri militari come le requisizioni, le contribuzioni e gli accuartieramenti.

Art. 53 Principio e fine dei privilegi e delle immunità consolari

1. Ogni membro d'un posto consolare gode dei privilegi e delle immunità previsti nella presente Convenzione, a contare dalla sua entrata sul territorio dello Stato di residenza per arrivare al suo posto o, se già si trova su questo territorio, dall'entrata in funzione nel posto consolare.
2. I membri della famiglia d'un membro d'un posto consolare, viventi nella sua comunione domestica, e i membri del suo personale privato, godono dei privilegi e delle immunità previsti nella presente Convenzione, a contare dall'ultimo dei momenti seguenti: quello a contare dal quale il detto membro del corpo consolare gode dei privilegi e delle immunità secondo il paragrafo 1 del presente articolo, quello della loro entrata sul territorio dello Stato di residenza o quello in cui sono divenuti membri della detta famiglia o del detto personale privato.
3. Cessando le funzioni d'un membro del posto consolare, i suoi privilegi e le sue immunità, come anche quelli dei membri della sua famiglia viventi nella sua comunione domestica o dei membri del suo personale privato, cessano ordinariamente al primo dei momenti seguenti: al momento in cui la persona considerata lascia il territorio dello Stato di residenza, oppure al decorso d'un termine ragionevole accordatole a tale scopo, ma sussistono

fino a questo momento, anche in caso di conflitto armato. I privilegi e le immunità delle persone indicate nel paragrafo 2 del presente articolo cessano non appena esse cessino d'appartenere alla comunione domestica o d'essere al servizio d'un membro del posto consolare, rimanendo inteso che, se queste persone intendano lasciare il territorio dello Stato di residenza in un termine ragionevole, i loro privilegi e le loro immunità sussistono fino al momento della loro partenza.

4. Nondimeno, quanto agli atti compiuti da un funzionario consolare o da un impiegato consolare nell'esercizio delle sue funzioni, l'immunità dalla giurisdizione sussiste senza limitazione di durata.
5. In caso di morte d'un membro del posto consolare, i membri della sua famiglia, che convivono con lui, continuano a godere dei privilegi e delle immunità che loro spettano, fino al primo dei momenti seguenti: quello in cui lasciano il territorio dello Stato di residenza, oppure al decorso d'un termine ragionevole che sarà loro accordato a tale scopo.

Art. 54 Obblighi degli Stati terzi

1. Se il funzionario consolare traversa il territorio o si trova sul territorio di uno Stato terzo, che gli ha concesso un visto, qualora questo sia richiesto, per andare ad assumere le sue funzioni o per recarsi al suo posto, oppure per rientrare nello Stato d'invio, lo Stato terzo gli accorderà le immunità previste negli altri articoli della presente Convenzione, che possono essere necessarie a permettergli il passaggio o il ritorno. Lo Stato terzo farà lo stesso per i membri della sua famiglia, viventi nella sua comunione domestica e fruanti dei privilegi e delle immunità, che accompagnano il funzionario consolare o viaggiano separatamente per giungere a lui e per rientrare nello Stato d'invio.
2. In condizioni simili a quelle previste nel paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati terzi non devono intralciare il passaggio, sul loro territorio, dei membri del posto consolare e dei membri della loro famiglia viventi nella loro comunione domestica.
3. Gli Stati terzi accorderanno alla corrispondenza ufficiale e alle altre comunicazioni ufficiali in transito, compresi i messaggi crittografici, la medesima libertà e protezione che lo Stato di residenza è tenuto ad accordare in virtù della presente convenzione. Essi accorderanno ai corrieri consolari, cui è stato concesso un visto, qualora fosse richiesto, e alle valigie consolari in transito, la medesima inviolabilità e protezione che lo Stato di residenza è tenuto ad accordare in virtù della presente Convenzione.
4. Gli obblighi degli Stati terzi in virtù dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo s'applicano parimente alle persone indicate in questi paragrafi e alle comunicazioni ufficiali e alle valigie consolari, allorché la loro presenza sul territorio dello Stato terzo è dovuta a un caso di forza maggiore.

Art. 55 Rispetto delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza

1. Senza pregiudizio dei loro privilegi e delle loro immunità, tutte le persone che ne godono hanno il dovere di rispettare le leggi e i regolamenti dello Stato di

residenza. Esse hanno parimente il dovere di non immischiarsi negli affari interni di questo Stato.

2. Le stanze consolari non saranno adoperate in maniera incompatibile con l'esercizio delle funzioni consolari.
3. Le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non escludono la possibilità d'impiantare, in una parte dell'edificio dove sono le stanze del posto consolare, gli uffici di altri organismi o agenzie, a condizione che le stanze occupate da questi siano separate da quelle del posto consolare. In questo caso, tali uffici non sono considerati, ai fini della presente Convenzione, come facenti parte delle stanze consolari.

Art. 56 Assicurazione contro i danni cagionati da terzi

I membri del posto consolare devono conformarsi a tutti gli obblighi imposti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia d'assicurazione di responsabilità civile per l'uso di qualsiasi veicolo, battello o aeromobile.

Art. 57 Disposizioni speciali concernenti l'occupazione privata di natura lucrativa

1. I funzionari consolari di carriera non eserciteranno nello Stato di residenza alcuna attività professionale o commerciale per loro profitto personale.
2. I privilegi e le immunità previsti nel presente capo non sono accordati:
 - a. agli impiegati consolari e ai membri del personale di servizio, che esercitano nello Stato di residenza un'occupazione privata di natura lucrativa;
 - b. ai membri della famiglia d'una persona indicata nel capoverso a del presente numero e ai membri del suo personale privato;
 - c. ai membri della famiglia d'un membro del posto consolare, che esercitano essi stessi nello Stato di residenza un'occupazione privata di carattere lucrativo.

Capo III

Ordinamento applicabile ai funzionari consolari onorari e ai posti consolari da essi diretti

Art. 58 Disposizioni generali concernenti le agevolzze, i privilegi e le immunità

1. Gli articoli 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38 e 39, il paragrafo 3 dell'articolo 54 e i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 55 si applicano ai posti consolari diretti da un funzionario consolare onorario. In oltre, le agevolzze, i privilegi e le immunità di questi posti consolari sono regolati dagli articoli 59, 60, 61 e 62.
2. Gli articoli 42 e 43, il paragrafo 3 dell'articolo 44, gli articoli 45 e 53 e il paragrafo 1 dell'articolo 55 si applicano ai funzionari consolari onorari. In oltre, le agevolzze, i privilegi e le immunità di questi funzionari consolari sono regolati dagli articoli 63, 64, 65, 66 e 67.

3. I privilegi e le immunità previsti nella presente Convenzione non sono concessi ai membri della famiglia d'un funzionario consolare onorario o di un impiegato consolare occupato in un posto consolare diretto da un funzionario consolare onorario.
4. Lo scambio di valigie diplomatiche tra due posti consolari situati in paesi differenti e diretti da funzionari consolari onorari è ammesso soltanto con riserva del consenso dei due Stati di residenza.

Art. 59 Protezione delle stanze consolari

Lo Stato di residenza prende le misure necessarie per proteggere le stanze consolari d'un posto consolare diretto da un funzionario consolare onorario e impedire che siano invase o danneggiate e che la pace del posto consolare sia turbata o la sua dignità diminuita.

Art. 60 Esenzione fiscale delle stanze consolari

1. Le stanze consolari d'un posto consolare diretto da un funzionario consolare onorario, di cui lo Stato d'invio è proprietario o conduttore, sono esenti da ogni imposta e tassa di qualsiasi natura, nazionale, regionale o comunale, purché non si tratti di tasse riscosse a remunerazione di servizi particolari resi.
2. L'esenzione fiscale prevista nel paragrafo 1 del presente articolo non si applica a queste imposte e tasse, qualora, secondo le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza, sono a carico della persona che ha contrattato con lo Stato di invio.

Art. 61 Inviolabilità dell'archivio e dei documenti consolari

L'archivio e i documenti consolari d'un posto consolare diretto da un funzionario consolare onorario sono inviolabili in ogni tempo e ovunque si trovino, a condizione che siano separati dalle altre carte e documenti e, in particolare, dalla corrispondenza privata del capo del posto consolare e di ogni persona che lavora con lui, come anche dai beni, libri o documenti attenenti alla loro professione o commercio.

Art. 62 Esenzione doganale

Secondo le disposizioni legislative e regolamentari che può prendere, lo Stato di residenza accorda l'entrata e l'esenzione di ogni diritto doganale, tassa e altro tributo connesso, diversi delle spese di deposito, di trasporto o attenenti a servizi analoghi, per gli oggetti seguenti, a condizione che siano destinati esclusivamente all'uso ufficiale d'un posto consolare diretto da un funzionario consolare onorario: stemmi, bandiere, insegne, sigilli e timbri, libri, stampati ufficiali, mobilia, materiale e forniture d'ufficio e oggetti analoghi forniti al posto consolare dallo Stato d'invio o a sua domanda.

Art. 63 Procedura penale

Allorché sia promossa una procedura penale contro un funzionario consolare onorario, questi è tenuto a presentarsi alle autorità competenti. Nondimeno, la

procedura dev'essere condotta con i riguardi dovuti al funzionario consolare onorario a cagione del suo stato ufficiale e, eccettuato il caso previsto nel paragrafo 1 del presente articolo, in maniera da disturbare il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari. Allorché divenga necessario mettere un funzionario consolare onorario in stato di detenzione preventiva, la procedura contro di lui dev'essere aperta nel termine più breve.

Art. 64 Protezione del funzionario consolare onorario

Lo Stato di residenza è tenuto ad accordare al funzionario consolare onorario la protezione che può essere necessaria a cagione del suo stato ufficiale.

Art. 65 Esenzione dall'immatricolazione degli stranieri e dal permesso di dimora

I funzionari consolari onorari, eccettuati quelli che esercitano nello Stato di residenza un'attività professionale o commerciale per loro profitto personale, sono esenti da ogni obbligo previsto dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia d'immatricolazione degli stranieri e di permesso di dimora.

Art. 66 Esenzione fiscale

Il funzionario consolare onorario è esente da ogni imposta e tassa sulle indennità ed emolumenti che riceve dallo Stato d'invio a cagione dell'esercizio delle funzioni consolari.

Art. 67 Esenzione dalle prestazioni personali

Lo Stato di residenza deve esentare i funzionari consolari onorari da ogni prestazione personale, da ogni servizio d'interesse pubblico, qualunque ne sia la natura, e dagli oneri militari come le requisizioni, le contribuzioni e gli accuartieramenti.

Art. 68 Natura facoltativa dell'istituzione delle funzioni consolari onorarie

Ogni Stato è libero di risolvere se nominare o ricevere dei funzionari consolari onorari.

Capo IV **Disposizioni generali**

Art. 69 Agenti consolari non capi di posti consolari

1. Ogni Stato è libero di risolvere se stabilire o ammettere delle agenzie consolari gestite da agenti consolari non designati come capi di posto consolari dallo Stato d'invio.
2. Le condizioni nelle quali le agenzie consolari secondo il paragrafo 1 del presente articolo possono esercitare la loro attività, come anche i privilegi e le

immunità di cui possono godere gli agenti consolari che le amministrano, sono stabiliti mediante accordo tra lo Stato d'invio e lo Stato di residenza.

Art. 70 Esercizio di funzioni consolari da una missione diplomatica

1. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano anche, in quanto il contesto lo permetta, all'esercizio di funzioni consolari da una missione diplomatica.
2. I nomi dei membri della missione diplomatica addetti alla sezione consolare o altrimenti incaricati dell'esercizio delle funzioni consolari della missione sono notificati al ministero degli affari esteri dello Stato di residenza o all'autorità designata da questo ministero.
3. Nell'esercizio di funzioni consolari, la missione diplomatica può rivolgersi:
 - a. alle autorità locali della circoscrizione consolare;
 - b. alle autorità centrali dello Stato di residenza, se le leggi, i regolamenti e gli usi di questo Stato o gli accordi internazionali in materia lo permettono.
4. I privilegi e le immunità dei membri della missione diplomatica, indicati nel paragrafo 2 del presente articolo, rimangono determinati dalle regole del diritto internazionale concernenti le relazioni diplomatiche.

Art. 71 Cittadini o residenti permanenti dello Stato di residenza

1. Salvo che lo Stato di residenza non accordi agevolzze, privilegi e immunità, i funzionari consolari che non siano cittadini o residenti permanenti di questo Stato godono solamente dell'immunità dalla giurisdizione e dell'inviolabilità personale per gli atti ufficiali compiuti nell'esercizio delle loro funzioni e del privilegio previsto nel paragrafo 3 dell'articolo 44. Per questi funzionari consolari, lo Stato di residenza è parimente soggetto all'obbligo di cui all'articolo 42. Se contro un tale funzionario è promossa un'azione penale, la procedura dev'essere condotta in maniera da non disturbare l'esercizio delle funzioni consolari, sempreché l'interessato non sia in stato d'arresto o di detenzione.
2. Gli altri membri del posto consolare che sono cittadini o residenti permanenti dello Stato di residenza, i membri della loro famiglia e i membri della famiglia dei funzionari consolari di cui al paragrafo 1 del presente articolo, godono delle agevolzze, dei privilegi e delle immunità solamente in quanto siano loro accordati da questo Stato. I membri della famiglia d'un membro del posto consolare e i membri del personale privato, che siano anch'essi cittadini o residenti permanenti dello Stato di residenza, godono del pari delle agevolzze, dei privilegi e delle immunità solamente in quanto siano loro accordati da questo Stato. Nondimeno, lo Stato di residenza deve esercitare la sua giurisdizione sulle persone in maniera da non intralciare eccessivamente l'esercizio delle funzioni del posto consolare.

Art. 72 Non discriminazione

1. Applicando le disposizioni della presente Convenzione, lo Stato di residenza non farà discriminazione fra gli Stati.

2. Per altro, non saranno considerati discriminatori:
 - a. l'applicazione restrittiva d'una disposizione della presente Convenzione da parte dello Stato di residenza per il motivo che così sia applicata ai suoi posti consolari nello Stato d'invio;
 - b. il trattamento più favorevole di quanto non disponga la presente Convenzione, che degli Stati si concedono per uso o per accordo.

Art. 73 Rapporto tra la presente Convenzione e gli altri accordi internazionali

1. Le disposizioni della presente Convenzione non toccano gli altri accordi internazionali in vigore nei rapporti tra gli Stati che vi partecipano.
2. Nessuna disposizione della presente Convenzione potrebbe impedire gli Stati di concludere accordi internazionali che la confermino, completino o sviluppino oppure ne allarghino il campo d'applicazione.

Capo V **Disposizioni finali**

Art. 74 Firma

La presente Convenzione rimane aperta alla firma di tutti gli Stati Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di un'istituzione speciale, di tutti gli Stati che partecipano allo Statuto della Corte internazionale di Giustizia e di ogni altro Stato invitato dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a partecipare alla Convenzione, nella maniera seguente: fino al 31 ottobre 1963, al Ministero federale degli Affari esteri della Repubblica d'Austria e, successivamente, fino al 31 marzo 1964, alla Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in Nuova York.

Art. 75 Ratificazione

La presente Convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 76 Adesione

La presente Convenzione rimarrà aperta all'adesione di ogni Stato appartenente a una delle quattro categorie menzionate nell'articolo 74. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 77 Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo a quello del deposito, presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, del ventiduesimo strumento di ratificazione o d'adesione.

2. Per ogni Stato che avrà ratificato la Convenzione o vi avrà aderito dopo il deposito del ventiduesimo strumento di ratificazione o d'adesione, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito dello strumento di ratificazione o di adesione.

Art. 78 Notificazione da parte del Segretario generale

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati appartenenti a una delle quattro categorie menzionate nell'articolo 74:

- a. le firme apposte alla presente Convenzione e il deposito degli strumenti di ratificazione o d'adesione conformemente agli articoli 74, 75 e 76;
- b. il giorno in cui la presente Convenzione entrerà in vigore conformemente all'articolo 77.

Art. 79 Testi facenti fede

L'originale della presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno parimente fede, sarà depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne invierà copia, certificata conforme, a tutti gli Stati appartenenti a una delle quattro categorie menzionate nell'articolo 74.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati dai loro governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Vienna, il ventiquattro aprile milienovecentosessantatre.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione l'8 maggio 2010¹

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)			Entrata in vigore	
	Dichiarazione di successione (S)				
Albania	4 ottobre	1991	A	3 novembre	1991
Algeria	14 aprile	1964	A	19 marzo	1967
Andorra	3 luglio	1996	A	2 agosto	1996
Angola	21 novembre	1990	A	21 dicembre	1990
Antigua e Barbuda	25 ottobre	1988	S	1° novembre	1981
Arabia Saudita*	29 giugno	1988	A	29 luglio	1988
Argentina	7 marzo	1967		6 aprile	1967
Armenia	23 giugno	1993	A	23 luglio	1993
Australia	12 febbraio	1973		14 marzo	1973
Austria	12 giugno	1969		12 luglio	1969
Azerbaijan	13 agosto	1992	A	12 settembre	1992
Bahamas	17 marzo	1977	S	10 luglio	1973
Bahrein	17 settembre	1992	A	17 ottobre	1992
Bangladesh	13 gennaio	1978	S	26 marzo	1971
Barbados*	11 maggio	1992	A	10 giugno	1992
Belarus	21 marzo	1989	A	20 aprile	1989
Belgio	9 settembre	1970		9 ottobre	1970
Belize*	30 novembre	2000	A	30 dicembre	2000
Benin	27 aprile	1979		27 maggio	1979
Bhutan	28 luglio	1981	A	27 agosto	1981
Bolivia	22 settembre	1970		22 ottobre	1970
Bosnia e Erzegovina	1° settembre	1993	S	6 marzo	1992
Botswana	26 marzo	2008	A	25 aprile	2008
Brasile	11 maggio	1967		10 giugno	1967
Bulgaria*	11 luglio	1989	A	10 agosto	1989
Burkina Faso	11 agosto	1964		19 marzo	1967
Cambogia	10 marzo	2006	A	9 aprile	2006
Camerun	22 maggio	1967		21 giugno	1967
Canada	18 luglio	1974	A	17 agosto	1974
Capo Verde	30 luglio	1979	A	29 agosto	1979
Ceca Repubblica*	22 febbraio	1993	S	1° gennaio	1993
Cile	9 gennaio	1968		8 febbraio	1968
Cina	2 luglio	1979	A	1° agosto	1979
Cipro	14 aprile	1976	A	14 maggio	1976
Colombia	6 settembre	1972		6 ottobre	1972
Congo (Kinshasa)	15 luglio	1976		14 agosto	1976
Corea (Nord)	8 agosto	1984	A	7 settembre	1984

¹ Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (<http://www.dfae.admin.ch/trattati>).

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)			Entrata in vigore	
	Dichiarazione di successione (S)				
Corea (Sud)	7 marzo	1977	A	6 aprile	1977
Costa Rica	29 dicembre	1966		19 marzo	1967
Croazia	12 ottobre	1992	S	8 ottobre	1991
Cuba	15 ottobre	1965		19 marzo	1967
Danimarca* **	15 novembre	1972		15 dicembre	1972
Dominica	24 novembre	1987	S	3 novembre	1978
Ecuador	11 marzo	1965		19 marzo	1967
Egitto*	21 giugno	1965	A	19 marzo	1967
El Salvador	19 gennaio	1973	A	18 febbraio	1973
Emirati Arabi Uniti	24 febbraio	1977	A	26 marzo	1977
Eritrea	14 gennaio	1997	A	13 febbraio	1997
Estonia	21 ottobre	1991	A	20 novembre	1991
Figi*	28 aprile	1972	A	28 maggio	1972
Filippine	15 novembre	1965		19 marzo	1967
Finlandia* **	2 luglio	1980		1° agosto	1980
Francia**	31 dicembre	1970		30 gennaio	1971
Gabon	23 febbraio	1965		19 marzo	1967
Georgia	12 luglio	1993	A	11 agosto	1993
Germania* **	7 settembre	1971		7 ottobre	1971
Ghana	4 ottobre	1963		19 marzo	1967
Giamaica	9 febbraio	1976	A	10 marzo	1976
Giappone	3 ottobre	1983	A	2 novembre	1983
Gibuti	2 novembre	1978	A	2 dicembre	1978
Giordania	7 marzo	1973	A	6 aprile	1973
Grecia	14 ottobre	1975	A	13 novembre	1975
Grenada	2 settembre	1992	A	2 ottobre	1992
Guatemala	9 febbraio	1973	A	11 marzo	1973
Guinea	30 giugno	1988	A	30 luglio	1988
Guinea equatoriale	30 agosto	1976	A	29 settembre	1976
Guyana	13 settembre	1973	A	13 ottobre	1973
Haiti	2 febbraio	1978	A	4 marzo	1978
Honduras	13 febbraio	1968	A	14 marzo	1968
India	28 novembre	1977	A	28 dicembre	1977
Indonesia	4 giugno	1982	A	4 luglio	1982
Iran	5 giugno	1975		5 luglio	1975
Iraq	14 gennaio	1970	A	13 febbraio	1970
Irlanda	10 maggio	1967		9 giugno	1967
Islanda*	1° giugno	1978	A	1° luglio	1978
Isole Marshall	9 agosto	1991	A	8 settembre	1991
Italia*	25 giugno	1969		25 luglio	1969
Kazakistan	5 gennaio	1994	A	4 febbraio	1994
Kenya	1° luglio	1965	A	19 marzo	1967

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)			Entrata in vigore	
	Dichiarazione di successione (S)				
Kirghizistan	7 ottobre	1994	A	6 novembre	1994
Kiribati	2 aprile	1982	S	12 luglio	1979
Kuwait	31 luglio	1975		30 agosto	1975
Laos	9 agosto	1973	A	8 settembre	1973
Lesotho*	26 luglio	1972	A	25 agosto	1972
Lettonia	13 febbraio	1992	A	14 marzo	1992
Libano	20 marzo	1975		19 aprile	1975
Liberia	28 agosto	1984		27 settembre	1984
Libia	4 settembre	1998	A	4 ottobre	1998
Liechtenstein	18 maggio	1966		19 marzo	1967
Lituania	15 gennaio	1992	A	14 febbraio	1992
Lussemburgo	8 marzo	1972		7 aprile	1972
Macedonia	18 agosto	1993	S	17 novembre	1991
Madagascar	17 febbraio	1967	A	19 marzo	1967
Malawi	29 aprile	1980	A	29 maggio	1980
Malaysia	1° ottobre	1991	A	31 ottobre	1991
Maldive	21 gennaio	1991	A	20 febbraio	1991
Mali	28 marzo	1968	A	27 aprile	1968
Malta*	10 dicembre	1997	A	9 gennaio	1998
Marocco*	23 febbraio	1977	A	25 marzo	1977
Mauritania	21 luglio	2000	A	20 agosto	2000
Maurizio	13 maggio	1970	A	12 giugno	1970
Messico*	16 giugno	1965		19 marzo	1967
Micronesia	29 aprile	1991	A	29 maggio	1991
Moldova	26 gennaio	1993	A	25 febbraio	1993
Monaco	4 ottobre	2005	A	3 novembre	2005
Mongolia	14 marzo	1989	A	13 aprile	1989
Montenegro	23 ottobre	2006	S	3 giugno	2006
Mozambico	18 aprile	1983	A	18 maggio	1983
Myanmar*	2 gennaio	1997	A	1° febbraio	1997
Namibia	14 settembre	1992	A	14 ottobre	1992
Nepal	28 settembre	1965	A	19 marzo	1967
Nicaragua	31 ottobre	1975	A	30 novembre	1975
Niger	26 aprile	1966		19 marzo	1967
Nigeria	22 gennaio	1968	A	21 febbraio	1968
Norvegia*	13 febbraio	1980		14 marzo	1980
Nuova Zelanda ^a	10 settembre	1974	A	10 ottobre	1974
Oman	31 maggio	1974	A	30 giugno	1974
Paesi Bassi* ** b	17 dicembre	1985	A	16 gennaio	1986
Antille olandesi	17 febbraio	1985	A	16 gennaio	1986
Aruba	17 febbraio	1985	A	16 gennaio	1986
Pakistan	14 aprile	1969	A	14 maggio	1969

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)			Entrata in vigore	
Panama	28 agosto	1967		27 settembre	1967
Papua Nuova Guinea	4 dicembre	1975	S	16 settembre	1975
Paraguay	23 dicembre	1969	A	22 gennaio	1970
Perù	17 febbraio	1978		19 marzo	1978
Polonia	13 ottobre	1981		12 novembre	1981
Portogallo*	13 settembre	1972	A	13 ottobre	1972
Qatar*	4 novembre	1998	A	4 dicembre	1998
Regno Unito*	9 maggio	1972		8 giugno	1972
Repubblica Dominicana	4 marzo	1964		19 marzo	1967
Romania	24 febbraio	1972	A	25 marzo	1972
Ruanda	31 maggio	1974	A	30 giugno	1974
Russia	15 marzo	1989	A	14 aprile	1989
Saint Lucia	27 agosto	1986	S	22 febbraio	1979
Saint Vincent e Grenadine	27 aprile	1999	S	27 ottobre	1979
Samoa	26 ottobre	1987	A	25 novembre	1987
Santa Sede	8 ottobre	1970		7 novembre	1970
São Tomé e Príncipe	3 maggio	1983	A	2 giugno	1983
Seicelle	29 maggio	1979	A	28 giugno	1979
Senegal	29 aprile	1966	A	19 marzo	1967
Serbia	12 marzo	2001	S	27 aprile	1992
Singapore	1° aprile	2005	A	1° maggio	2005
Siria*	13 ottobre	1978	A	12 novembre	1978
Slovacchia*	28 maggio	1993	S	1° gennaio	1993
Slovenia	6 luglio	1992	S	25 giugno	1991
Somalia	29 marzo	1968	A	28 aprile	1968
Spagna	3 febbraio	1970	A	5 marzo	1970
Sri Lanka	4 maggio	2006	A	3 giugno	2006
Stati Uniti**	24 novembre	1969		24 dicembre	1969
Sudafrica	21 agosto	1989	A	20 settembre	1989
Sudan	23 marzo	1995	A	22 aprile	1995
Suriname	11 settembre	1980	A	11 ottobre	1980
Svezia* **	19 marzo	1974		18 aprile	1974
Svizzera	3 maggio	1965		19 marzo	1967
Tagikistan	6 maggio	1996	A	5 giugno	1996
Tanzania	18 aprile	1977	A	18 maggio	1977
Thailandia*	15 aprile	1999	A	15 maggio	1999
Timor-Leste	30 gennaio	2004	A	29 febbraio	2004
Togo	26 settembre	1983	A	26 ottobre	1983
Tonga	7 gennaio	1972	A	6 febbraio	1972
Trinidad e Tobago	19 ottobre	1965	A	19 marzo	1967
Tunisia	8 luglio	1964	A	19 marzo	1967
Turchia	19 febbraio	1976	A	20 marzo	1976

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)			Entrata in vigore	
Turkmenistan	25 settembre	1996	A	25 ottobre	1996
Tuvalu	15 settembre	1982	S	23 ottobre	1978
Ucraina	27 aprile	1989	A	27 maggio	1989
Ungheria	19 giugno	1987	A	19 luglio	1987
Uruguay	10 marzo	1970		9 aprile	1970
Uzbekistan	2 marzo	1992	A	1° aprile	1992
Vanuatu	18 agosto	1987	A	17 settembre	1987
Venezuela	27 ottobre	1965		19 marzo	1967
Vietnam*	8 settembre	1992	A	8 ottobre	1992
Yemen*	10 aprile	1986	A	10 maggio	1986
Zimbabwe	13 maggio	1991	A	12 giugno	1991

* Riserve e dichiarazioni.

** Obiezioni.

Le riserve, dichiarazioni ed obiezioni, non sono pubblicate nella RU. I testi originali si possono consultare sotto: www.untreaty.un.org/ od ottenere presso il DDIP/DFAE, Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.

^a La Conv. non s'applica alle Tokelau.

^b Al Regno in Europa.

Finito di stampare in Firenze
presso la tipografia editrice Polistampa
Luglio 2011